

Gazzetta ufficiale

L 249

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
19 settembre 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 895/2013 della Commissione, del 18 settembre 2013, recante duecentoduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda** 1

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 896/2013 della Commissione, del 18 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 3

DECISIONI

2013/459/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 settembre 2013, relativa alla nomina di un membro titolare svedese del Comitato economico e sociale europeo** 5

2013/460/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 settembre 2013, che respinge la richiesta di deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero di Curaçao [notificata con il numero C(2013) 5826]** 6

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

RACCOMANDAZIONI

2013/461/UE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT ⁽¹⁾** 10


III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 178/13/COL, del 30 aprile 2013, che esonera la prospezione e l’estrazione di petrolio greggio e di gas naturale sulla piattaforma continentale norvegese dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (Norvegia)** 16

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* (vedi terza pagina di copertina)

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 895/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2013

recante duecentoduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) L'11 settembre 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha

deciso di depennare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Capo del servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":

"Mufti Rashid Ahmad **Ladehyanoy** (alias (a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, (b) Ahmad, Mufti Rasheed, (c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) fondatore di Al-Rashid Trust. (b) Sarebbe deceduto in Pakistan il 18 febbraio 2002. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001."

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 896/2013 DELLA COMMISSIONE**del 18 settembre 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	59,4
	XS	46,1
	ZZ	52,8
0707 00 05	MK	53,8
	TR	121,6
	ZZ	87,7
0709 93 10	TR	132,6
	ZZ	132,6
0805 50 10	AR	108,8
	CL	148,5
	IL	110,5
	TR	117,7
	UY	99,8
	ZA	118,3
	ZZ	117,3
0806 10 10	EG	188,1
	TR	147,0
	ZZ	167,6
0808 10 80	AR	100,9
	BA	65,7
	BR	41,7
	CL	114,6
	CN	66,9
	NZ	150,8
	US	140,8
	ZA	119,4
	ZZ	100,1
0808 30 90	AR	231,4
	CL	29,5
	CN	82,5
	TR	131,5
	ZZ	118,7
0809 30	TR	125,5
	ZZ	125,5
0809 40 05	BA	47,2
	XS	46,6
	ZZ	46,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2013

relativa alla nomina di un membro titolare svedese del Comitato economico e sociale europeo

(2013/459/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo svedese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Annika BRÖMS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Jonas BERGGREN, *Head of the Brussels office of the Confederation of Swedish Enterprise*, è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS

⁽¹⁾ GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2013

che respinge la richiesta di deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero di Curaçao

[notificata con il numero C(2013) 5826]

(2013/460/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

LE NORME D'ORIGINE DI CUI ALL'ALLEGATO III DELLA DECISIONE 2001/822/CE

- (1) L'allegato III della decisione 2001/822/CE definisce la nozione di «prodotti originari» e illustra i metodi di cooperazione amministrativa. L'articolo 37 prevede che si possano adottare deroghe a tali norme di origine laddove ciò sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie in un paese o un territorio.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, lettere g), j), k) e o) dell'allegato III della decisione 2001/822/CE prevede che la molitura parziale o totale dello zucchero, la vagliatura e l'imballaggio in sacchi non siano considerate operazioni sufficienti a conferire il carattere di prodotto originario.
- (3) L'articolo 6, paragrafo 4 dell'allegato III della decisione 2001/822/CE prevede che il cumulo di cui godono gli ACP/CE-PTOM per tutti i prodotti dello zucchero classificati al capitolo 17 del SA vada gradualmente scomparendo e riduce progressivamente i quantitativi per i quali tale cumulo è ammesso. Con il quantitativo fissato a zero tonnellate, la soppressione graduale è divenuta divieto di cumulo a decorrere dal 1° gennaio 2011.

PRECEDENTI DEROGHE CONCESSE ALLE ANTILLE OLANDESI PER I PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

- (4) Nel 2002 i Paesi Bassi hanno chiesto una deroga alle norme di origine per quanto riguarda i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 11 90, 1701 99 10 e 1701 91 00 trasformati nelle Antille olandesi per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate. La richiesta è stata accolta e la deroga è scaduta il 31 dicembre 2007.
- (5) Nel 2009 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di proroga della deroga concessa nel 2002, che è stata re-

spinta con la decisione 2009/699/CE della Commissione ⁽²⁾. Tale decisione tuttavia accoglieva una nuova richiesta di deroga inclusa nella domanda di proroga, nei limiti dei quantitativi previsti dalle licenze di importazione per lo zucchero assegnate alle Antille olandesi nel 2009 e nel 2010.

- (6) Nel 2010, i Paesi Bassi hanno chiesto una nuova deroga in relazione ai prodotti dello zucchero trasformati nelle Antille olandesi, per il periodo dal 2011 al 2013. Con decisione 2011/47/UE della Commissione ⁽³⁾ la deroga è stata concessa in conformità all'articolo 37, paragrafi 1, 3 e 7, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, a certe condizioni intese a mantenere l'equilibrio tra gli interessi legittimi degli operatori dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e gli obiettivi dell'organizzazione comune di mercato dell'Unione europea per il settore dello zucchero. I prodotti per i quali è stata concessa la deroga venivano effettivamente sottoposti a processi di trasformazione nelle Antille olandesi e il valore ivi aggiunto allo zucchero greggio è stato calcolato al 45 % almeno del valore del prodotto finito.
- (7) La decisione 2011/47/UE spiegava che l'eliminazione del cumulo dell'origine degli ACP/CE-PTOM per lo zucchero, di cui all'articolo 6, paragrafo 4, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, indicava l'intenzione dell'Unione di rivolgere le preferenze commerciali su attività economiche che contribuiscono in modo sostenibile allo sviluppo dei PTOM, pur tenendo in debito conto il settore dello zucchero dell'Unione. Tale principio è stato applicato al fine di determinare i quantitativi per i quali era stata accordata la deroga con la decisione 2011/47/UE. La domanda, presentata nel 2010, indicava inoltre che la società di Curaçao beneficiaria delle deroghe precedenti intendeva diversificarsi al di fuori della produzione di zucchero, cosa che richiedeva un'ulteriore deroga. Pertanto i quantitativi autorizzati dalla deroga sono stati gradualmente ridotti (5 000 tonnellate per il 2011, 3 000 tonnellate per il 2012 e 1 500 tonnellate per il 2013).
- (8) Nella domanda presentata nel 2010 i Paesi Bassi hanno sottolineato che la società di Curaçao, beneficiaria delle deroghe precedenti, intendeva diversificarsi verso la produzione di miscele e di «zucchero bio» che si rivolgono a mercati nettamente diversi da quelli dei prodotti dello zucchero oggetto della domanda presentata nel 2010. La deroga richiesta nel 2010 era destinata ad ottenere il capitale necessario a realizzare gli investimenti per tale diversificazione. Di conseguenza, quando è stata concessa la deroga con la decisione 2011/47/UE, ci si

⁽¹⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 239 del 10.9.2009, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 21 del 25.1.2011, pag. 3.

attendeva che questa avrebbe generato il volume d'affari necessario a finanziare tali investimenti per la diversificazione dei prodotti e delle attività, cosicché la società beneficiaria non dovesse più chiedere deroghe.

LA PRIMA RICHIESTA DI DEROGA, PRESENTATA NEL 2013, PER I PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

(9) L'11 febbraio 2013 i Paesi Bassi hanno chiesto, a nome del governo di Curaçao, una nuova deroga alle norme di origine previste all'allegato III della decisione 2001/822/CE per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, data di scadenza della decisione 2001/822/CE. La domanda riguardava un quantitativo annuo totale di 5 500 tonnellate di prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 14 90, designato come «zucchero bio» proveniente dai paesi terzi e trasformato a Curaçao per esportazione nell'Unione.

(10) La richiesta è stata ufficialmente ritirata dai Paesi Bassi il 17 aprile 2013, in quanto le attività di trasformazione descritte nella domanda non venivano più eseguite nelle Antille olandesi. L'impresa di Curaçao aveva trasferito parte della sua attività di trasformazione dello zucchero, in particolare la produzione di zollette di zucchero fabbricate da zucchero di canna greggio, condizionate per la vendita al minuto, in Belgio, da dove attualmente fornisce i supermercati dei Paesi Bassi. Aveva anche riorientato le linee di produzione restanti verso operazioni di vagliatura, pulitura, molitura e semplice mescolanza di zucchero biologico ed il relativo imballaggio in sacchi di 1 000 kg per il trasporto.

LA SECONDA RICHIESTA DI DEROGA PRESENTATA NEL 2013 PER I PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

(11) Il 17 aprile 2013, i Paesi Bassi hanno presentato una seconda richiesta di deroga per 5 000 tonnellate di prodotti dello zucchero, designati come zucchero di canna greggio biologico del codice NC 1701 14 90, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. I Paesi Bassi hanno dichiarato che era emerso da discussioni con le autorità di Curaçao che i quantitativi per i quali era stata concessa la deroga per il 2013 con la decisione 2011/47/UE non sarebbero stati sufficienti all'impresa che effettua la trasformazione dello zucchero a Curaçao per proseguire le proprie attività.

(12) La seconda richiesta è stata soprattutto motivata da un mutamento di circostanze nell'impresa in questione, giacché quest'ultima aveva modificato la propria attività commerciale lanciandosi nella trasformazione di zucchero di canna biologico, da un cambiamento sul mercato mondiale dello zucchero, poiché l'UE è diventata importatore netto di zucchero, dal fatto che il valore aggiunto alle materie prime del paese terzo fosse superiore al 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale, nonché dalla creazione di posti di lavoro diretti e indiretti a Curaçao. Il

14 giugno 2013 e il 28 giugno 2013, i Paesi Bassi hanno trasmesso ulteriori informazioni a sostegno della domanda del 17 aprile 2013.

(13) Con lettera del 16 luglio 2013, la Commissione ha invitato le autorità olandesi a prendere atto della propria valutazione della richiesta e della sua intenzione di raccomandare il rigetto. La Commissione ha anche invitato le autorità olandesi a trasmettere tale valutazione all'impresa potenzialmente interessata alla deroga, al fine di consentire ai Paesi Bassi come all'impresa in questione di sollevare eventuali questioni di fatto o di diritto che potessero riguardare la richiesta prima che la Commissione adottasse la decisione finale. Il termine per la risposta è stato fissato al 25 luglio 2013. Il 24 luglio 2013 è pervenuta una risposta da parte delle autorità olandesi.

IL VALORE AGGIUNTO AI PRODOTTI NON ORIGINARI UTILIZZATI

(14) L'articolo 37, paragrafo 7, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE dispone che la deroga è concessa quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nel PTOM in questione equivale almeno al 45 % del valore del prodotto finito, sempreché la deroga non sia tale da arrecare grave pregiudizio ad un settore economico dell'Unione o di uno o più Stati membri.

(15) Le informazioni ricevute dall'impresa di Curaçao e trasmesse dai Paesi Bassi, per quanto riguarda il calcolo del valore generato a Curaçao per la produzione di «zucchero di canna bio» nel 2013, indica il valore aggiunto della trasformazione di 5 000 tonnellate di «zucchero bio». L'impresa ha anche indicato il prezzo di acquisto di una tonnellata di «zucchero bio» greggio originario di paesi terzi e il prezzo franco fabbrica a cui è venduta una tonnellata di «zucchero bio». Secondo l'impresa, tali quantitativi generano un valore aggiunto del 52 % rispetto al prezzo franco fabbrica. Secondo le stesse informazioni, la produzione di 1 500 tonnellate di «zucchero bio» genererebbe un valore aggiunto dell'88 % rispetto al prezzo franco fabbrica.

(16) Le informazioni ricevute dall'impresa, trasmesse dai Paesi Bassi, per quanto riguarda il calcolo del valore generato a Curaçao per lo «zucchero bruno cristallizzato» il 1° gennaio 2013 indicano il valore aggiunto dalla trasformazione di 5 500 tonnellate di «zucchero bruno cristallizzato». Se il maggior valore aggiunto possibile per tonnellata di «zucchero bruno cristallizzato» è considerato realistico, il valore aggiunto è del 52,4 % circa del prezzo franco fabbrica. Tuttavia, la trasformazione dello «zucchero bio» comporta un numero inferiore di operazioni di quella dello «zucchero cristallizzato» condizionato per la vendita al minuto. Pertanto il valore aggiunto relativo a tali operazioni e i costi di trasformazione effettivi dello

«zucchero bio» condizionato in sacchi di 1 000 kg per il trasporto, non possono che essere inferiori a quelli per lo «zucchero bruno cristallizzato», condizionato per la vendita al minuto.

- (17) In base alla relazione 2013 *Global Sugar Outlook* (Prospettiva globale per lo zucchero) ⁽¹⁾ il costo di produzione dello zucchero di canna in Brasile, che è la regione più concorrenziale al mondo per la produzione di zucchero, ammonta a 224,7 USD a tonnellata per la produzione della canna e a 95 USD a tonnellata per la trasformazione della canna in zucchero greggio. I costi totali, comprendenti i costi amministrativi, si elevano a 367,8 USD a tonnellata o, a un tasso di cambio di 1 EUR = 1,3 USD, a 283 EUR per tonnellata di zucchero di canna greggio. Tenendo conto delle attività agricole e delle operazioni di trasformazione connesse con la produzione di zucchero greggio dalla canna, sembra improbabile che i costi della sola pulitura, molitura e condizionamento dello zucchero di canna bio, che costituisce solo una frazione di tale processo di produzione, siano più elevati. Considerando 283 EUR/t un costo di produzione realistico ai fini del calcolo del valore aggiunto per la pulitura, la molitura e il condizionamento dello zucchero di canna greggio bio nell'impresa di Curaçao, il prezzo franco fabbrica è pari a 1 020,19 EUR a tonnellata e il valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica è pari ad appena il 32,2 %.
- (18) Nella simulazione dei costi comparabili al considerando 17, il valore aggiunto non raggiungerebbe il 45 %. È dunque irrealistico che tale valore aggiunto possa essere ottenuto dall'impresa di Curaçao attiva unicamente nella trasformazione. Occorre invece considerare che gli importi trasmessi alla Commissione contengono altre componenti e guadagni generali che non contribuiscono a beneficiare la popolazione di Curaçao.

INVESTIMENTI NEL SETTORE ESISTENTE NELLE ANTILLE OLANDESI INTESI A SODDISFARE LE NORME DI ORIGINE PER LO ZUCCHERO

- (19) A norma dell'articolo 37, paragrafo 3, lettera c), dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, l'esame delle richieste di deroghe dovrebbe tenere conto dei casi nei quali può essere chiaramente dimostrato che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle norme di origine, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe l'osservanza di dette norme per fasi successive.
- (20) L'eliminazione il 1° gennaio 2011 del cumulo dell'origine per lo zucchero per gli ACP/PTOM-CE era nota in anticipo alla società di Curaçao che ha avuto tempo sufficiente per prepararsi e diversificarsi verso la produzione di prodotti che non richiedono deroghe.

- (21) Nel periodo 2009-2013 la società di Curaçao ha beneficiato di deroghe che hanno contribuito a generare il fatturato necessario a investire nella diversificazione verso la produzione di prodotti che non richiedono deroghe alle norme in materia di origine. Secondo le informazioni trasmesse da detta società, gli investimenti sono stati molto modesti nel 2009 e tra il 2010 e il 2012 non è stato effettuato alcun investimento. Le deroghe sono pertanto unicamente servite a mantenere le attività esistenti dell'impresa a Curaçao senza contribuire in modo sostenibile allo sviluppo di un settore industriale esistente o alla creazione di uno nuovo. Si può quindi dubitare che una nuova deroga possa incoraggiare la società a promuovere nuovi investimenti.
- (22) Affinché le miscele di zuccheri di cui alla voce 2106 del SA, contenenti pectina o caseina, siano considerate originarie di Curaçao e possano pertanto beneficiare di un accesso preferenziale all'Unione, il valore dello zucchero non originario utilizzato per la fabbricazione del prodotto finale non deve superare il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Diversificandosi verso la produzione di tali miscele, come proposto nella presente domanda, la società dovrebbe comunque chiedere una deroga per poter soddisfare le norme di origine.

CAPACITÀ DELL'INDUSTRIA ESISTENTE NELLE ANTILLE OLANDESI DI CONTINUARE LE ESPORTAZIONI DI ZUCCHERO VERSO L'UNIONE

- (23) A norma dell'articolo 37, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, l'esame delle richieste di deroga dovrebbe tener conto dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente la capacità di un'industria esistente in un PTOM a continuare le proprie attività di esportazione verso l'Unione, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività.
- (24) La Commissione elabora un consuntivo volto ad analizzare il mercato dello zucchero e a valutare se le scorte di zucchero sono sufficienti, se è necessario zucchero supplementare, o se devono esserne ritirati quantitativi dal mercato affinché il livello di prezzo non si discosti troppo dal prezzo di riferimento. Tale consuntivo indica sempre un quantitativo di 50 000 a 60 000 tonnellate di zucchero importato a dazio pieno.
- (25) Per i prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701 14 90, nell'Unione si applica una tariffa doganale di 419 EUR a tonnellata. Considerando che il prezzo del mercato mondiale dello zucchero bianco, comprensivo dei costi di raffinazione, sul mercato a termine di Londra è pari a circa 380 EUR/t e che si applica un dazio doganale di 419 EUR a tonnellata, il suo prezzo, per consegna nell'Unione previo versamento dei dazi, sarebbe di almeno 800 EUR a tonnellata. Il prezzo medio di tali prodotti dello zucchero fabbricati nell'Unione, comunicato dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 del

⁽¹⁾ Pubblicato nella rassegna *Sugar and HFCS production costs — global benchmarking* [Costi di produzione dello zucchero e dell'HFCS (sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio) — parametri globali] a cura di LMC international.

regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾ è di circa 725 EUR a tonnellata. A simili condizioni tali prodotti dello zucchero non possono essere vantaggiosamente importati nell'Unione, se non trattandosi di zuccheri particolari, quali lo zucchero dell'agricoltura biologica o quello del commercio equo e solidale, che si vendono a un prezzo molto più elevato di altri prodotti dello zucchero.

- (26) È pertanto probabile che una parte sostanziale delle importazioni nell'Unione a dazio pieno sia costituita da zucchero biologico o del commercio equo e solidale poiché tale zucchero, al dettaglio, si può vendere fino a 3 000 EUR a tonnellata. Il volume delle importazioni di zucchero di canna dell'agricoltura biologica nell'Unione a dazio pieno indica che gli esportatori di zucchero di tutto il mondo stanno sopravvivendo nel mercato attuale.
- (27) Aggiungendo al prezzo di acquisto dello zucchero greggio, comunicato dalla società, 283 EUR/t come costo di produzione plausibile ai fini del calcolo del valore aggiunto per la molitura e il condizionamento di zucchero di canna greggio biologico nella società di Curaçao, il margine di profitto e i costi di spedizione comunicati dall'impresa, nonché i dazi all'importazione da pagare nell'Unione, detta impresa sarebbe ancora in grado di esportare con profitto «zucchero bio» verso l'Unione, senza dover ricorrere a una deroga che esenti l'importatore dal pagamento dei dazi d'importazione applicabili. Inoltre, il livello del prezzo di vendita per tonnellata di «zucchero bio» all'acquirente dei Paesi Bassi, come da questi ultimi indicato nella loro richiesta, si può considerare sufficiente per controbilanciare l'incidenza del dazio pieno applicato.
- (28) In quanto operatore di un PTOM, l'impresa di Curaçao che esegue la trasformazione dei prodotti dello zucchero si inserisce sul mercato mondiale ed è libera di esportare i propri prodotti in qualsiasi parte del mondo, ivi compresa l'Unione europea. Questa società può quindi essere paragonata ad altri operatori di tutto il mondo che svolgono la stessa attività. In particolare, i costi di trasporto dai PTOM verso l'Unione che, secondo le informazioni ricevute dall'impresa ammontano a 42,59 EUR/t, non mette la società di Curaçao in posizione di svantaggio nella concorrenza con altri operatori sul mercato, poiché è libera di vendere i propri prodotti su mercati più vicini alla sua sede operativa rispetto al mercato dell'Unione.
- (29) Le esportazioni di zucchero, melasse e miele rappresentano soltanto il 6 % del totale delle esportazioni di merci da Curaçao, eccettuando i prodotti petroliferi. Le operazioni di movimentazione di container connesse all'importazione/esportazione di prodotti dello zucchero rappresentano solo il 2 % del totale delle operazioni di movimentazione di container connesse all'import/export. Il

contributo di queste esportazioni allo sviluppo del territorio può essere, nella migliore delle ipotesi, soltanto modesto.

- (30) In termini di occupazione, si prevede che la deroga crei 10 nuovi posti di lavoro, che è un numero sproporzionatamente basso rispetto all'aumento del volume di produzione richiesto. In particolare, i dieci nuovi posti di lavoro che si prevede di creare sono un numero inferiore ai 20 posti di lavoro persi tra la richiesta del 2010, in cui i Paesi Bassi hanno indicato che nell'impresa di Curaçao lavoravano 35 persone, e la seconda richiesta, quella del 2013, in cui hanno dichiarato che vi lavoravano 15 persone.

CONCLUSIONE

- (31) L'incidenza del rifiuto di una nuova deroga, richiesta il 17 aprile 2013, sarebbe minima. Un rifiuto non ostacolerebbe l'impresa nel proseguimento delle proprie esportazioni di prodotti dello zucchero verso l'Unione, né dovrebbe scoraggiare gli investimenti nell'industria saccarifera a Curaçao, in quanto il margine di profitto sarebbe ancora sufficiente a richiamare investimenti, anche nel caso in cui nell'Unione si pagasse l'aliquota intera.
- (32) Di conseguenza, la deroga richiesta non è giustificata in relazione all'articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 3 e all'articolo 37, paragrafo 7, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE.
- (33) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga alla decisione 2001/822/CE presentata dai Paesi Bassi il 17 aprile 2013, e completata il 14 e 28 giugno 2013, per quanto riguarda le norme di origine per lo zucchero di Curaçao, è respinta.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2013

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2013

sui principi di funzionamento di SOLVIT

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/461/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. L'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) fa obbligo agli Stati membri di adottare ogni misura atta ad assicurare il pieno rispetto degli obblighi che loro incombono ai sensi del diritto dell'Unione.
- (2) Il mercato interno offre molte opportunità ai singoli cittadini che desiderano vivere e lavorare in un altro Stato membro e alle imprese che intendono ampliare i loro mercati. Il mercato interno funziona di norma correttamente, ma talvolta possono sorgere problemi dovuti al mancato rispetto del diritto dell'Unione da parte delle autorità pubbliche.
- (3) A seguito della raccomandazione 2001/893/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, relativa ai principi per l'utilizzo di «SOLVIT», la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno ⁽¹⁾, SOLVIT è stata creata come una rete di centri istituiti dagli Stati membri nell'ambito delle amministrazioni nazionali, quale strumento rapido e informale per risolvere i problemi che i cittadini e le imprese incontrano nell'esercizio dei loro diritti nel mercato interno.
- (4) Pur essendo di natura informale e pragmatica, SOLVIT contribuisce, grazie alla sua struttura, a garantire che le soluzioni individuate siano conformi al diritto dell'Unione. SOLVIT si basa su una procedura trasparente di risoluzione dei problemi che toccano due Stati membri. La Commissione, sebbene di norma non partecipi alla soluzione dei casi, mantiene uno stretto contatto con i centri SOLVIT, offre periodicamente formazioni in campo giuridico, per alcuni casi complessi, fornisce consulenza a titolo informale. Ha inoltre il compito di verificare il trattamento dei casi SOLVIT e il relativo esito tramite la banca dati online e può intervenire qualora ritenga
- (5) Dalla sua creazione SOLVIT ha registrato una sostanziale evoluzione. Il numero dei casi trattati è attualmente dieci volte superiore rispetto a dieci anni fa. È anche notevolmente cresciuta la gamma di casi trattati rispetto a quanto inizialmente previsto. I casi sono risolti in gran parte con successo, in media entro nove settimane, con grande soddisfazione di quanti, singoli cittadini e imprese, si sono rivolti a SOLVIT.
- (6) SOLVIT si è rivelata un'iniziativa di successo, ma l'accresciuta dimensione del servizio ha amplificato diversi problemi. Dalla valutazione approfondita della rete realizzata nel corso del 2010 è emerso che non tutti i centri SOLVIT sono dotati di risorse sufficienti o sono adeguatamente posizionati. Anche la presa in carico dei casi e il livello del servizio offerto variano. Inoltre, il numero di persone e imprese che si rivolgono a SOLVIT è ancora troppo esiguo.
- (7) Per questi motivi, è necessario adottare misure per rafforzare ulteriormente SOLVIT e aumentarne la visibilità sia sulla rete che fuori dalla rete, come sottolineato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Reinforcing effective problem-solving in the Single Market» (rafforzare la soluzione efficace dei problemi nel mercato unico), nella comunicazione «Una *governance* migliore per il mercato unico» ⁽²⁾ e nella relazione sulla cittadinanza dell'Unione ⁽³⁾. Nel quadro di questo esercizio, occorre emanare una nuova raccomandazione, in sostituzione della raccomandazione 2001/893/CE, per chiarire i risultati che SOLVIT dovrebbe raggiungere, sulla base delle migliori pratiche. Essa definisce obiettivi e standard sia per gli Stati membri che per la Commissione, per assicurare che le imprese e i cittadini ricevano un'assistenza efficace nei casi in cui il diritto dell'Unione non viene rispettato. Essa mira inoltre a garantire che i centri SOLVIT applichino le stesse norme e forniscano lo stesso tipo uniforme di servizio in tutta la rete.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2001, pag. 79.

⁽²⁾ COM(2012) 259 final.

⁽³⁾ COM(2013) 269 final.

- (8) Per garantire l'interpretazione uniforme del mandato in tutta la rete, la presente raccomandazione definisce le categorie di casi che SOLVIT è chiamato a trattare. Secondo la raccomandazione 2001/893/CE, SOLVIT si occupa dei casi di «inadeguata applicazione delle norme sul mercato interno». Questa definizione dell'ambito di applicazione ha generato mancanza di uniformità. In primo luogo, è stato sostenuto che l'espressione «inadeguata applicazione» implica che i centri SOLVIT non possono trattare i casi in cui la normativa nazionale è in contrasto con il diritto dell'Unione (i cosiddetti «casi strutturali»); in secondo luogo si è ritenuto che SOLVIT possa intervenire soltanto se la normativa dell'Unione in questione riguarda il mercato interno.
- (9) I casi SOLVIT sono ora definiti come tutti i problemi transfrontalieri causati da una potenziale violazione da parte di un'autorità pubblica del diritto dell'Unione che disciplina il mercato interno, se e nella misura in cui i problemi non sono oggetto di un procedimento dinanzi al giudice né a livello nazionale né a livello UE.
- (10) Il termine «violazione» è usato per indicare che i centri SOLVIT prendono in carico come caso SOLVIT tutte le situazioni in cui le autorità pubbliche non rispettano il diritto dell'Unione che disciplina il mercato interno, indipendentemente dalla causa principale del problema. La stragrande maggioranza dei casi trattati da SOLVIT configura situazioni in cui un'autorità pubblica applica in maniera scorretta il diritto dell'Unione che disciplina il mercato interno. Tuttavia, i centri SOLVIT hanno anche dimostrato di essere in grado di offrire un aiuto efficace in caso di problemi strutturali. Sebbene i casi strutturali rappresentino solo una piccola parte del numero complessivo di casi SOLVIT, la presa in carico di tali casi da parte di SOLVIT è importante per assicurare che i problemi connessi non passino inosservati: rappresenta la migliore garanzia che i problemi strutturali vengano affrontati efficacemente al livello appropriato.
- (11) La presente raccomandazione ribadisce che SOLVIT si occupa dei casi che configurano un problema transfrontaliero con un'autorità pubblica. Il criterio del carattere transfrontaliero assicura che un caso SOLVIT venga trattato dai centri SOLVIT di due Stati membri, il che garantisce trasparenza e qualità dei risultati. Il criterio dell'autorità pubblica è connesso al fatto che SOLVIT fa parte dell'amministrazione nazionale e opera soltanto a titolo informale.
- (12) La presente raccomandazione mira inoltre a chiarire il livello del servizio che i singoli cittadini e le imprese possano aspettarsi da SOLVIT. Essa precisa le modalità di informazione dei richiedenti e il livello minimo di assistenza offerto. Chiarisce inoltre le varie fasi procedurali e i termini da rispettare per il trattamento di un caso SOLVIT, nonché il seguito da dare qualora un caso non possa essere risolto.
- (13) Inoltre, la presente raccomandazione stabilisce le norme minime che i centri SOLVIT sono tenuti a rispettare in termini di organizzazione, consulenza giuridica e relazioni con altre reti. Precisa inoltre il ruolo della Commissione nell'ambito della rete SOLVIT.
- (14) La Commissione ha recentemente ristrutturato la banca dati online di SOLVIT facendone un modulo a sé stante nel sistema di informazione del mercato interno. Tenuto conto di questa integrazione tecnica, le norme in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») ⁽¹⁾ si applicano anche alle procedure SOLVIT. La presente raccomandazione specifica nel dettaglio alcuni aspetti del trattamento dei dati personali nell'ambito di SOLVIT conformemente al regolamento IMI.
- (15) La presente raccomandazione non mira a precisare le modalità di trattamento da parte della Commissione dei reclami ricevuti direttamente e non pregiudica in alcun modo il suo ruolo in quanto custode dei trattati. Inoltre, non mira a specificare il ruolo di EU Pilot e dei coordinatori nazionali di EU Pilot. Tali aspetti sono trattati in orientamenti specifici, che sono aggiornati periodicamente.

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

I. OBIETTIVO E DEFINIZIONI

A. Obiettivi

La presente raccomandazione fissa i principi che disciplinano il funzionamento di SOLVIT. SOLVIT mira a fornire una soluzione veloce, efficace e informale dei problemi che i cittadini e le imprese si trovano ad affrontare quando le autorità pubbliche negano loro i diritti UE riconosciuti nel mercato interno. SOLVIT contribuisce a un migliore funzionamento del mercato unico, favorendo e promuovendo un maggiore rispetto del diritto dell'Unione. Per conseguire questo obiettivo, occorre che i centri nazionali SOLVIT collaborino tra di loro sulla base dei principi stabiliti nella presente raccomandazione.

B. Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «richiedente»: persona fisica o giuridica che incontra un problema transfrontaliero che segnala a SOLVIT direttamente o tramite un intermediario, o organizzazione che segnala un problema concreto a nome dei suoi membri;
- 2) «problema transfrontaliero»: problema incontrato dal richiedente in uno Stato membro che configura una potenziale violazione del diritto dell'Unione che disciplina il mercato interno da parte di un'autorità pubblica in un altro Stato membro; sono compresi i problemi causati al richiedente dalle amministrazioni pubbliche del proprio paese, dopo aver esercitato i propri diritti di libera circolazione o al momento di esercitarli;

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

- 3) «diritto dell'Unione che disciplina il mercato interno»: la normativa, le regole o i principi dell'Unione relativi al funzionamento del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE. Ciò include regole che, pur non intese a disciplinare il mercato interno in quanto tale, hanno un impatto sulla libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali tra gli Stati membri;
 - 4) «autorità pubblica»: organo della pubblica amministrazione di uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale, od organismo, a prescindere dalla forma giuridica, cui è affidato, mediante provvedimento adottato dallo Stato, il compito di prestare un servizio pubblico sotto il controllo dello Stato e che a tal fine dispone di poteri speciali al di là di quelli derivanti delle norme ordinarie applicabili ai rapporti fra singoli;
 - 5) «procedimento giudiziario»: procedimento formale di risoluzione delle controversie promosso dinanzi a organo giurisdizionale o paragiurisdizionale. Sono esclusi i ricorsi amministrativi contro la stessa autorità all'origine del problema;
 - 6) «problema strutturale»: violazione causata da una norma nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione;
 - 7) «centro di appartenenza»: centro SOLVIT nello Stato membro con cui il richiedente ha i legami più stretti sulla base, ad esempio, della cittadinanza, della residenza, dello stabilimento o del luogo in cui il richiedente ha acquisito i diritti in questione;
 - 8) «centro competente»: centro SOLVIT dello Stato membro in cui è avvenuta la presunta violazione del diritto dell'Unione che disciplina il mercato interno;
 - 9) «banca dati SOLVIT»: applicazione online creata nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) come ausilio per il trattamento dei casi SOLVIT.
- 2) i richiedenti dovrebbero ricevere entro una settimana una prima risposta al loro problema, compresa, se possibile sulla base delle informazioni fornite, l'indicazione se SOLVIT può o no trattare il caso. Se necessario, essi dovrebbero essere contestualmente invitati a trasmettere tutta la documentazione necessaria per preparare il relativo fascicolo. Entro un mese dalla prima valutazione, a condizione che il fascicolo sia completo, i richiedenti dovrebbero ricevere una conferma se il loro caso è accettato o no dal centro competente e aperto come caso SOLVIT;
 - 3) quando un problema non può essere preso in carico come caso SOLVIT, i richiedenti, oltre a essere informati dei motivi, dovrebbero ricevere indicazioni sulle soluzioni alternative, tra cui la segnalazione o, se possibile, la trasmissione del caso ad un'altra rete pertinente di informazione o di soluzione dei problemi o all'autorità nazionale competente;
 - 4) entro dieci settimane dalla data di apertura del caso il richiedente dovrebbe ottenere la soluzione del suo problema, che tra l'altro può consistere nel chiarimento del diritto dell'Unione applicabile. In circostanze eccezionali e in particolare quando una soluzione è a portata di mano o qualora si tratti di un problema strutturale, il caso può essere lasciato aperto fino ad un massimo di dieci settimane oltre il termine, informandone il richiedente;
 - 5) i richiedenti dovrebbero essere informati della natura informale dell'intervento di SOLVIT e delle procedure e dei termini applicabili. Inoltre dovrebbero essere informati degli altri mezzi di ricorso e avvertiti del fatto che il trattamento del caso da parte di SOLVIT non sospende i termini di ricorso a livello nazionale e che le soluzioni offerte da SOLVIT sono di natura informale e non possono essere oggetto di ricorso. I richiedenti dovrebbero inoltre essere informati della gratuità dei servizi SOLVIT. Essi dovrebbero essere regolarmente informati dell'avanzamento del loro caso;
 - 6) le procedure SOLVIT, data la loro natura informale, non precludono al richiedente la possibilità di avviare un procedimento formale a livello nazionale, con la conseguente chiusura del caso SOLVIT;

II. MANDATO DI SOLVIT

La rete SOLVIT tratta i problemi transfrontalieri dovuti a una potenziale violazione da parte di un'autorità pubblica del diritto dell'Unione che disciplina il mercato interno, se e nella misura in cui i problemi non sono oggetto di un procedimento dinanzi al giudice né a livello nazionale né a livello UE. Essa contribuisce a un migliore funzionamento del mercato unico, favorendo e promuovendo un maggiore rispetto del diritto dell'Unione.

III. SERVIZI OFFERTI DA SOLVIT

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i richiedenti possano beneficiare dei seguenti servizi minimi:

- 1) i centri SOLVIT dovrebbero essere disponibili per telefono o per e-mail, e dovrebbero fornire una risposta rapida alle comunicazioni che ricevono;
- 2) non appena emerge che un caso non può essere risolto nel quadro di SOLVIT, il caso dovrebbe essere chiuso e il richiedente dovrebbe esserne informato immediatamente. In tal caso, SOLVIT dovrebbe anche consigliare il richiedente su altre possibili vie di ricorso a livello nazionale o dell'Unione. Quando consigliano ai ricorrenti di presentare un reclamo alla Commissione, i centri SOLVIT dovrebbero incoraggiarli a far riferimento a procedure avviate nel passato da SOLVIT (fornendo loro il numero di riferimento e una sintesi della procedura in questione). I casi irrisolti dovrebbero essere sistematicamente segnalati alla Commissione tramite la banca dati;

- 9) dopo la chiusura del caso i richiedenti dovrebbero essere invitati a trasmettere il loro parere sul modo in cui il caso è stato trattato da SOLVIT.

IV. ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI SOLVIT

- 1) Ogni Stato membro dovrebbe disporre di un centro SOLVIT.
- 2) Per garantire che i centri SOLVIT possano svolgere i compiti stabiliti nella presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che i centri SOLVIT:
 - a) dispongano in numero sufficiente di personale qualificato che abbia una conoscenza operativa di più di una lingua dell'Unione se necessario per assicurare una comunicazione rapida e trasparente con altri centri SOLVIT;
 - b) dispongano di adeguate competenze giuridiche o di un'esperienza pertinente nell'applicazione del diritto dell'Unione, per poter effettuare una valutazione giuridica indipendente di ogni caso;
 - c) siano inseriti in una parte dell'amministrazione nazionale che disponga di sufficienti poteri di coordinamento per essere in grado di garantire la corretta applicazione del diritto dell'Unione nell'ambito dell'amministrazione nazionale;
 - d) siano in grado di creare una rete nell'ambito dell'amministrazione nazionale per poter accedere alla consulenza e all'assistenza giuridica specifiche necessarie per giungere a una soluzione pratica dei casi.

V. PROCEDURA SOLVIT

A. Principi che regolano il trattamento dei casi SOLVIT

- 1) Tutti i casi SOLVIT dovrebbero essere trattati da due centri SOLVIT: il centro di appartenenza e il centro competente.
- 2) Il centro di appartenenza e il centro competente dovrebbero cooperare in modo aperto e trasparente al fine di trovare rapidamente soluzioni efficaci per i richiedenti.
- 3) Il centro di appartenenza e il centro competente dovrebbero decidere di comune accordo la lingua da utilizzare nelle comunicazioni reciproche, tenendo presente l'esigenza di risolvere i problemi attraverso contatti informali nella maniera più rapida ed efficace possibile e di assicurare trasparenza e comunicazione.
- 4) Tutti i problemi sottoposti, le valutazioni effettuate dai centri SOLVIT interessati, i provvedimenti adottati e le soluzioni proposte dovrebbero essere registrati nella banca dati SOLVIT in modo chiaro e completo. I casi che presentano problemi strutturali dovrebbero essere segnalati come tali nella banca dati, in modo che la Commissione possa monitorare sistematicamente tali casi.
- 5) Tutte le soluzioni proposte devono essere sempre pienamente conformi al diritto dell'Unione.
- 6) I centri SOLVIT dovrebbero rispettare le norme dettagliate sul trattamento dei casi specificate nel manuale SOLVIT per il trattamento dei casi, che la Commissione riesaminerà periodicamente in cooperazione con i centri SOLVIT.

B. Centro di appartenenza

- 1) Il centro di appartenenza dovrebbe registrare tutti i problemi giuridici ricevuti, indipendentemente dal fatto che configurino o no un caso SOLVIT.
- 2) Una volta che il centro di appartenenza accetta di prendere in carico un reclamo come caso SOLVIT, costituire un fascicolo completo e svolge un'analisi giuridica approfondita del problema prima di trasmetterlo al centro competente.
- 3) Quando riceve una proposta di soluzione dal centro competente, ivi compreso il chiarimento del diritto dell'Unione applicabile, il centro di appartenenza dovrebbe verificare che la soluzione sia conforme al diritto dell'Unione.
- 4) Il centro di appartenenza dovrebbe fornire tempestivamente al richiedente informazioni adeguate durante le relative fasi della procedura.

C. Centro competente

- 1) Il centro competente dovrebbe confermare l'accettazione del caso entro una settimana dalla trasmissione da parte del centro di appartenenza.
- 2) Il centro competente dovrebbe mirare a trovare una soluzione per i richiedenti, tra cui il chiarimento del diritto dell'UE applicabile, e dovrebbe informare regolarmente il centro di appartenenza sul modo in cui sta procedendo.
- 3) Quando il problema sottoposto dal richiedente è un problema strutturale, il centro competente dovrebbe valutare il più rapidamente possibile se il problema può essere risolto tramite la procedura SOLVIT. Se ritiene che non sia possibile, dovrebbe chiudere il caso, archiviandolo come caso irrisolto, e informare le autorità nazionali competenti responsabili della corretta applicazione del diritto dell'Unione nello Stato membro in questione, per assicurare che venga effettivamente posto termine alla violazione del diritto dell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre essere informata tramite la banca dati.

VI. RUOLO DELLA COMMISSIONE

- 1) La Commissione assiste e sostiene il funzionamento di SOLVIT:
 - a) organizzando sessioni di formazione periodiche ed eventi in rete in collaborazione con i centri nazionali SOLVIT;
 - b) redigendo e aggiornando il manuale SOLVIT per il trattamento dei casi in collaborazione con i centri nazionali SOLVIT;
 - c) fornendo assistenza per il trattamento dei casi, su richiesta dei centri SOLVIT. Nei casi complessi può anche essere chiamata a fornire consulenza legale a titolo informale. I servizi della Commissione dovrebbero rispondere alle richieste di consulenza giuridica informale entro un termine di due settimane. La consulenza ha carattere esclusivamente informale e non può essere considerata vincolante per la Commissione;

- d) gestendo e mantenendo la banca dati SOLVIT e la relativa interfaccia pubblica e offrendo formazione e documentazione specifiche al fine di facilitarne l'uso da parte dei centri SOLVIT;
- e) controllando la qualità e l'operato dei centri SOLVIT e i casi di cui si occupano. Per i casi riguardanti problemi strutturali, la Commissione sorveglia da vicino il caso e, se necessario, fornisce consulenza e assistenza per garantire la soluzione del problema strutturale. La Commissione valuta se i problemi strutturali irrisolti necessitano di un ulteriore seguito;
- f) assicurando la comunicazione adeguata tra SOLVIT, CHAP ⁽¹⁾ ed EU Pilot ⁽²⁾ per garantire un seguito adeguato dei casi SOLVIT irrisolti, per monitorare i casi strutturali e per evitare la duplicazione del trattamento dei reclami;
- g) informando i centri SOLVIT, su loro richiesta, in merito al seguito dato dalla Commissione ai casi irrisolti, nei casi in cui il reclamo è stato presentato alla Commissione.

- 2) Se del caso, la Commissione può trasmettere i reclami ricevuti a SOLVIT affinché venga trovata una soluzione rapida e informale, previo consenso del ricorrente.

VII. CONTROLLO DI QUALITÀ E RELAZIONI

- 1) I centri SOLVIT dovrebbero effettuare controlli periodici della qualità dei casi che trattano sia in quanto centro di appartenenza che in quanto centro competente, come specificato nel manuale per il trattamento dei casi.
- 2) I servizi della Commissione effettuano controlli periodici generali della qualità di tutti i casi e segnalano eventuali problemi ai centri SOLVIT interessati, che dovrebbero adottare misure adeguate per rimediare alle carenze identificate.
- 3) La Commissione riferisce periodicamente sulla qualità e sull'operato di SOLVIT. La Commissione riferisce inoltre sul tipo di problemi sottoposti a SOLVIT e sui casi trattati da SOLVIT, al fine di individuare le tendenze e identificare i restanti problemi nel mercato interno. Nell'ambito di questo quadro di comunicazione la Commissione riferisce separatamente sulle cause strutturali.

VIII. VISIBILITÀ DELLA RETE

- 1) La Commissione promuove la conoscenza e l'uso di SOLVIT presso le organizzazioni europee dei portatori di interesse e presso le istituzioni dell'Unione e migliora l'accessibilità di SOLVIT tramite strumenti online e la sua presenza in rete.

- 2) Gli Stati membri dovrebbero assicurare la disponibilità di informazioni di facile impiego e la facilità di accesso ai servizi SOLVIT, in particolare su tutti i siti web pertinenti della pubblica amministrazione.
- 3) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avviare attività volte ad aumentare la conoscenza di SOLVIT tra i portatori di interesse. La Commissione fornisce assistenza a tal fine.

IX. COOPERAZIONE CON ALTRE RETI E PUNTI DI CONTATTO

- 1) Per assicurare che i richiedenti ottengano un aiuto efficace, i centri SOLVIT dovrebbero cooperare con altre reti di informazione e di assistenza europee e nazionali, quali La tua Europa, Europe Direct, La tua Europa — Consulenza, Enterprise Europe Network, i centri europei dei consumatori, EURES, FIN-NET e la rete europea dei difensori civici. I centri SOLVIT dovrebbero inoltre instaurare buoni rapporti di lavoro con i rispettivi membri nazionali della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di previdenza sociale, per assicurare il trattamento efficace dei casi relativi alla sicurezza sociale.
- 2) I centri SOLVIT dovrebbero essere in contatto regolare e collaborare strettamente con i punti di contatto nazionali EU Pilot, al fine di garantire un adeguato scambio di informazioni sui casi e sui reclami ricevuti.
- 3) La Commissione facilita tale cooperazione, tra l'altro organizzando eventi in rete congiunti e installando mezzi tecnici di collegamento alle reti e ai punti di contatto di cui al punto 1 ⁽³⁾.

X. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Il trattamento di dati personali ai fini della presente raccomandazione è disciplinato dal regolamento IMI, ivi compresi, in particolare, gli obblighi di trasparenza e i diritti degli interessati. In linea con il predetto regolamento, dovrebbero applicarsi le seguenti disposizioni:

- 1) i richiedenti dovrebbero essere in grado di presentare i loro reclami a SOLVIT tramite un'interfaccia pubblica collegata al sistema di informazione del mercato interno, messa a loro disposizione dalla Commissione. I richiedenti non hanno accesso alla banca dati SOLVIT;
- 2) il centro di appartenenza e il centro competente dovrebbero avere accesso alla banca dati SOLVIT, ivi compreso ai dati personali del richiedente, ed essere in grado di trattare il caso tramite la banca dati;

⁽¹⁾ Complaint Handling/Accueil des Plaignants: sistema di registrazione delle denunce presentate alla Commissione.

⁽²⁾ COM(2007) 502 definitivo.

⁽³⁾ Alla data di adozione della presente raccomandazione i mezzi tecnici di collegamento risultano installati con La tua Europa — Consulenza e sono in fase di sviluppo con Europe Direct.

- 3) altri centri SOLVIT non coinvolti nel caso specifico e la Commissione dovrebbero avere accesso alle informazioni sul caso in sola lettura e in forma anonima;
- 4) per facilitare la soluzione del problema, il centro di appartenenza dovrebbe di norma comunicare l'identità del richiedente al centro competente. Il richiedente dovrebbe essere informato al riguardo all'inizio della procedura ed avere la possibilità di opporsi. Qualora il richiedente si opponga, l'identità non dovrebbe essere comunicata;
- 5) le informazioni fornite dal richiedente dovrebbero essere usate dal centro competente e dalle autorità pubbliche interessate dal reclamo solo ai fini della soluzione del caso. I funzionari incaricati del caso trattano i dati personali soltanto per gli scopi per i quali sono stati trasmessi. Dovrebbero essere inoltre adottati opportuni provvedimenti per tutelare le informazioni commerciali sensibili che non includono dati personali;
- 6) il caso può essere trasferito ad un'altra rete o a un'altra organizzazione di soluzione dei problemi soltanto con il consenso del richiedente;
- 7) il personale della Commissione dovrebbe avere accesso ai dati personali del richiedente solo qualora ciò sia necessario per:
- a) evitare il trattamento parallelo dello stesso problema presentato alla Commissione o a un'altra istituzione dell'Unione mediante altra procedura;
- b) offrire consulenza giuridica informale ai sensi della sezione VI;
- c) decidere in merito all'eventuale seguito da dare a casi già trattati da SOLVIT;
- d) risolvere problemi tecnici riguardanti la banca dati SOLVIT;
- 8) 18 mesi dopo la chiusura del caso SOLVIT i dati personali relativi al caso dovrebbero essere bloccati nel sistema di informazione del mercato interno. Nella banca dati SOLVIT dovrebbero rimanere descrizioni in forma anonima dei casi, che potrebbero essere utilizzate a fini statistici e informativi, nonché per l'elaborazione delle politiche in materia.

XI. ALTRE DISPOSIZIONI

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 2001/893/CE. Ogni riferimento alla raccomandazione 2001/893/CE si intende fatto alla presente raccomandazione.

XII. DATA DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

La presente raccomandazione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2013

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 178/13/COL

del 30 aprile 2013

che esonera la prospezione e l'estrazione di petrolio greggio e di gas naturale sulla piattaforma continentale norvegese dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (Norvegia)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (IN APPRESSO "L'AUTORITÀ")

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso "l'accordo SEE"),

VISTO l'atto di cui al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce le procedure per l'aggiudicazione degli appalti nel settore dei servizi pubblici (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) ("direttiva 2004/17/CE"), e in particolare l'articolo 30, paragrafi 1, 4 e 6,

VISTO l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso "accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte"), in particolare gli articoli 1 e 3 del protocollo 1,

VISTA la decisione dell'Autorità del 19 aprile 2012 che autorizza il membro competente per gli appalti pubblici ad adottare determinate decisioni nel settore degli appalti pubblici (decisione n. 136/12/COL),

PREVIA consultazione del comitato per gli appalti pubblici dell'EFTA,

Considerando quanto segue:

I. FATTI

1 PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 5 novembre 2012 ⁽¹⁾ e a seguito di discussioni precedenti alla notifica, l'Autorità ha ricevuto

⁽¹⁾ Ricevuta dall'Autorità il 6 novembre 2012 (documento n. 652027).

una richiesta da parte dal governo della Norvegia di adozione di una decisione che determini l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE alle attività petrolifere sulla piattaforma continentale norvegese (in appresso "NCS"). Con lettera del 25 gennaio 2013, l'Autorità ha chiesto al governo norvegese di presentare ulteriori informazioni ⁽²⁾. Il governo norvegese ha inviato la propria risposta all'Autorità con lettera del 15 febbraio 2013 ⁽³⁾. La notifica e la risposta del governo norvegese sono state discusse in teleconferenza il 4 marzo 2013 ⁽⁴⁾. Con lettere dell'Autorità del 22 marzo 2013, è stato consultato il comitato per gli appalti pubblici dell'EFTA, al quale è stato chiesto di formulare il proprio parere mediante procedura scritta ⁽⁵⁾. In base alla percentuale dei voti dei suoi membri, il 16 aprile 2013 il comitato per gli appalti pubblici dell'EFTA ha espresso parere favorevole sul progetto di decisione dell'Autorità ⁽⁶⁾.

(2) La richiesta del governo norvegese riguarda la prospezione e la produzione del petrolio greggio e del gas naturale sulla NCS, ivi compreso lo sviluppo (vale a dire, la creazione delle infrastrutture adeguate per la produzione futura, per esempio piattaforme di produzione, condotte, terminali ecc.). Il governo norvegese nella sua richiesta ha descritto tre attività:

(a) la prospezione di petrolio greggio e gas naturale;

(b) la produzione di petrolio greggio e

(c) la produzione di gas naturale.

⁽²⁾ Documento n. 657306.

⁽³⁾ Ricevuta dall'Autorità il 19 febbraio 2013 (documento n. 663304).

⁽⁴⁾ Documento n. 665288.

⁽⁵⁾ Documenti nn. 666730, 666722 e 666680.

⁽⁶⁾ Documento n. 669171.

2 IL QUADRO GIURIDICO

- (3) La ratio dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE è consentire un'esenzione alle disposizioni previste dalle norme in materia di appalti pubblici in una situazione in cui gli operatori di un mercato specifico operano secondo criteri di competitività. L'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva stabilisce che:

"Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 3 a 7 non sono soggetti alla presente direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili".

- (4) L'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva stabilisce due requisiti che devono essere soddisfatti prima che l'Autorità possa adottare una decisione favorevole in merito a una richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, in considerazione dell'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva.
- (5) Il primo requisito di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE è che l'attività deve avvenire in un mercato liberamente accessibile. L'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva stabilisce che "un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato XI". L'allegato XI alla direttiva elenca numerose direttive.
- (6) Tra le direttive elencate all'allegato XI figura la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi⁽⁷⁾ che è stata incorporata nel diritto del SEE nel 1995 ed è citata al punto 12 dell'allegato IV all'accordo SEE.
- (7) Nell'elenco di direttive di cui all'allegato XI figura altresì la direttiva 98/30/CE. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE. Quest'ultima è stata incorporata nel diritto del SEE nel 2005 ed è citata al punto 23 dell'allegato IV all'accordo SEE⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ GU L 164, del 30.6.1994, pag. 3 e GU L 79, del 29.3.1996, pag. 30 e incorporate nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 19/95 (GU L 158, dell'8.7.1995, pag. 40 supplemento SEE n. 25, dell'8.7.1995, pag. 1) (in appresso "direttiva sulle licenze").

⁽⁸⁾ GU L 176, del 15.07.2003, pag. 57 modificata dalla GU L 16, del 23.01.2004, pag. 74 e incorporata nell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 146/2005 (GU L 53, del 23.02.2006, pag. 43 e supplemento SEE n. 10, del 23.02.2006, pag. 17) (in appresso "direttiva sul gas"). La presente direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94) ma quest'ultima non è stata ancora incorporata nel diritto del SEE.

- (8) Di conseguenza, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato norvegese ha attuato e applicato correttamente gli atti di cui ai punti 12 e 23 dell'allegato IV all'accordo SEE, che corrispondono rispettivamente alla direttiva 94/22/CE e alla direttiva 2003/55/CE⁽⁹⁾.
- (9) Il secondo requisito di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE è che l'attività, nello Stato EFTA in cui è esercitata, sia direttamente esposta alla concorrenza. Per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, è necessario ricorrere a "criteri conformi alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione"⁽¹⁰⁾.
- (10) L'esistenza dell'esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un determinato mercato. Un altro criterio è il grado di concentrazione di tali mercati⁽¹¹⁾. L'esposizione diretta alla concorrenza viene valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Dato che le condizioni variano per le diverse attività oggetto della presente decisione, si procede a una valutazione distinta per ogni attività o mercato pertinente.
- (11) La presente decisione è presa unicamente al fine di accordare un esonero ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e non pregiudica l'applicazione delle norme sulla concorrenza.

3 IL SISTEMA DI LICENZE NORVEGHESE

- (12) La legge petrolifera norvegese (Norwegian Petroleum Act)⁽¹²⁾ offre la base giuridica sottostante per il sistema di licenze relativo alle attività petrolifere sulla NCS. La legge petrolifera e i regolamenti petroliferi (Petroleum Regulations) disciplinano il rilascio di licenze per la prospezione e la produzione di petrolio greggio e gas naturale sulla NCS. Il ministero norvegese del Petrolio e dell'energia annuncia i blocchi per i quali le società possono presentare domanda di licenza. Il re norvegese e il suo Consiglio concedono la licenza di produzione. Il rilascio

⁽⁹⁾ Cfr. sezione 5 sotto.

⁽¹⁰⁾ Articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE.

⁽¹¹⁾ Cfr. anche la decisione dell'Autorità, del 22 maggio 2012, che esonera la produzione e la vendita all'ingrosso di elettricità in Norvegia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (decisione n. 189/12/COL, GU L 287 del 18.10.2012, pag. 21 e supplemento SEE n. 58 del 18.10.2012, pag. 14).

⁽¹²⁾ Legge del 19 novembre 1996 n. 72 relativa ad attività petrolifere (<http://www.npd.no/en/Regulations/-Acts/Petroleum-activities-act/>). La direttiva 94/22/CE relativa alle autorizzazioni per gli idrocarburi è attuata nella legge petrolifera norvegese a partire dall'1 settembre 1995 e nei regolamenti della legge relativi al settore petrolifero (il regolamento norvegese del 27 giugno 1997 n. 653) (<http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Petroleum-activities/>).

di una licenza di produzione avviene sulla base di criteri reali e oggettivi⁽¹³⁾. In genere una licenza di produzione viene concessa a un gruppo di società, tra le quali una viene nominata operatore responsabile della gestione ordinaria della licenza.

- (13) In Norvegia, si distinguono due tornate di concessione di licenze: (i) le tornate che interessano le aree immature sulla NCS (tornate di concessione di licenze numerate) e (ii) le concessioni in aree predefinite (tornate APA) che interessano le aree mature. I due tipi di tornate sono uguali, eccetto per il modo in cui vengono avviate. Le tornate di concessione di licenze APA si svolgono ogni anno e interessano una superficie in acri sulla NCS ritenuta matura (vale a dire dove la geologia è ben nota)⁽¹⁴⁾. Le tornate di concessione di licenze numerate si svolgono (in media) ogni due anni e interessano le aree immature (vale a dire dove la geologia è poco nota)⁽¹⁵⁾. Le tornate di concessione di licenze numerate vengono avviate dal ministero norvegese del Petrolio e dell'energia che invita le società attive sulla NCS a nominare aree (blocchi) che desiderano includere nella tornata successiva. Le condizioni giuridiche (leggi, regolamenti, documenti di concessione di licenze) che disciplinano i due tipi di tornate sono esattamente le stesse. Il governo norvegese ha in-

formato l'Autorità che anche le attività di prospezione condotte nell'ambito dei due tipi di tornate sono uguali.

- (14) Nelle tornate, le compagnie petrolifere qualificate richiedono licenze di produzione, vale a dire il diritto esclusivo di svolgere attività petrolifere sulla NCS. Come definito nella sezione 1-6 c) della legge petrolifera norvegese, le attività petrolifere includono "tutte le attività associate ai depositi petroliferi sottomarini, tra cui prospezione, perforazioni esplorative, produzione, trasporto, utilizzo e smantellamento, ivi compresa la pianificazione di tali attività escludendo, tuttavia, il trasporto del petrolio sfuso per nave". Di conseguenza, nelle tornate di concessione di licenze, le società richiedono il diritto esclusivo di prospezione e produzione di petrolio greggio e gas naturale che possano essere scoperti nell'area interessata dalla licenza di produzione.

- (15) Quando viene scoperto petrolio greggio e/o gas naturale, i licenziatari, se decidono di sviluppare il giacimento, sono tenuti a presentare un piano per lo sviluppo e il funzionamento ("PDO") del giacimento al ministero norvegese del Petrolio e dell'energia ai fini dell'approvazione⁽¹⁶⁾. L'approvazione del PDO concede ai licenziatari il diritto esclusivo di avviare lo sviluppo e, successivamente, la produzione. Il petrolio prodotto diventa di proprietà del singolo licenziatario.

- (16) Le società licenziatarie sulla NCS comprendono grandi società petrolifere internazionali nonché società petrolifere di dimensioni molto ridotte, molte delle quali sono state nuovi operatori sulla NCS nel corso degli ultimi 10 anni circa.

- (17) Le tabelle seguenti sono trasmesse dal governo norvegese e mostrano le attività sulla NCS in termini di nuove licenze di produzione rilasciate, superficie data in concessione e numero di società sulla NCS⁽¹⁷⁾.

⁽¹³⁾ Cfr. sezioni 3-3 e 3-5 della legge petrolifera norvegese e la sezione 10 del regolamento petrolifero norvegese.


⁽¹⁴⁾ I criteri per le aree mature sono descritti nel libro bianco indirizzato al Parlamento norvegese – *An industry for the future – Norway's petroleum activities* (Meld. St. 28 (2010–2011) Report to the Norwegian Parliament (Storting), pag. 88). Nell'estensione dell'area APA sono stati applicati i seguenti criteri: (i) aree in prossimità delle infrastrutture (che includono infrastrutture esistenti e pianificate, con risorse potenziali nelle aree con carattere di urgenza); (ii) aree con una storia di prospezione (che includono aree precedentemente date in concessione e abbandonate, aree con modelli noti e aree situate tra aree date in concessione e aree abbandonate); e (iii) aree che confinano con aree predefinite esistenti, ma per cui non è stata presentata domanda in tornate di concessione di licenze numerate (cfr. <http://www.regjeringen.no/en/dep/oed/press-center/press-releases/2013/apa-2013-acreage-announcement.html?id=714569>). Dalla creazione del sistema APA nel 2003 sono state rilasciate 324 licenze di produzione in totale e sono state compiute in totale 32 scoperte [Meld. St. 28 (2010–2011) Report to the Norwegian Parliament (Storting), pag. 86 – 87].

⁽¹⁵⁾ Le tornate di concessione di licenze numerate sono destinate ad aree in cui la conoscenza geologica è limitata e in cui è opportuno procedere alla prospezione graduale. Le aree sono state date in concessione mediante 21 tornate di concessione di licenze numerate; il rilascio delle licenze alla 21ª tornata è avvenuto durante la primavera del 2011 (il libro bianco – *An industry for the future – Norway's petroleum activities* [Meld. St. 28 (2010–2011) Report to the Norwegian Parliament (Storting), pag. 21]. Le tornate di concessione di licenze numerate includono principalmente aree di frontiera della NCS in cui il potenziale per grandi scoperte è massimo. La ventiduesima tornata è stata avviata il 2 novembre 2011 e il rilascio di nuove licenze di produzione è previsto per la primavera del 2013 (<http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/-pressenter/pressmeldinger/2011/initiates-22nd-licensing-round.html?id=661990>). Cfr. anche la pubblicazione del ministero norvegese del Petrolio e dell'energia insieme alla Direzione del petrolio norvegese – *Facts 2012 – The Norwegian Petroleum Sector*, capitolo 5 intitolato *Exploration Activity*, pag. 30 e segg. (<http://www.npd.no/en/Publications/Facts/Facts-2012/Chapter-5/>).


⁽¹⁶⁾ Cfr. sezione 4-2 della legge petrolifera norvegese.

⁽¹⁷⁾ Con la sigla SDFI che figura nelle prime due tabelle ci si riferisce all'interesse finanziario diretto dello Stato norvegese. Lo stato norvegese detiene quote importanti nelle licenze di petrolio e gas sulla NCS tramite l'SDFI. Il portafoglio SDFI è gestito dalla società pubblica Petoro AS (www.petoro.no).


Nuove licenze rilasciate:



Superficie data in concessione:



Numero di società sulla NCS:



II. VALUTAZIONE

4 ATTIVITÀ INTERESSATE DALLA PRESENTE DECISIONE

- (18) La richiesta di esenzione del governo norvegese ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE interessa tre attività distinte sulla NCS: (a) la prospezione di petrolio greggio e gas naturale; (b) la produzione di petrolio greggio e (c) la produzione di gas naturale. L'Autorità ha esaminato le tre attività separatamente ⁽¹⁸⁾.
- (19) Ai fini della presente decisione, il termine "produzione" include lo "sviluppo", ossia la creazione delle infrastrutture adeguate per la produzione, per esempio piattaforme petrolifere, oleodotti, terminali, ecc. Il trasporto di gas naturale dalla NCS al mercato tramite la rete di gasdotti a monte non rientra nella presente decisione.

5 ACCESSO AI MERCATI

- (20) La direttiva 94/22/CE (direttiva sulle licenze) è stata incorporata al punto 12 dell'allegato IV all'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto SEE n. 19/1995 entrata in vigore l'1 settembre 1995.

⁽¹⁸⁾ Ciò è conforme alla prassi della Commissione europea nelle decisioni relative alle concentrazioni e nelle sue decisioni di concessione di un'esenzione ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE. Cfr. in particolare la decisione della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso n. IV/M.1383 – *Exxon/Mobil*); la decisione della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso n. IV/M.1532 – *BP Amoco/Arco*); la decisione della Commissione, del 5 luglio 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (COMP/M.1573 – *Norsk Hydro/Saga*), la decisione della Commissione, del 3 maggio 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso n. IV/M.4545 – *STATOIL/HYDRO*); la decisione della Commissione, del 19 novembre 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso n. COMP/M.4934 – *KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL*) e la decisione della Commissione, del 21 agosto 2009, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso n. COMP/M.5585 – *Centrica/Venture Production*). Cfr. altresì la decisione di esecuzione della Commissione, del 28 luglio 2011, che esonera la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Danimarca, ad esclusione della Groenlandia e delle Isole Fær Øer, dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 197 del 29.7.2011, pag. 20); la decisione di esecuzione della Commissione, del 24 giugno 2011, che esonera la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Italia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 166 del 25.6.2011, pag. 28); la decisione della Commissione, del 29 marzo 2010, che esonera la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas in Inghilterra, Scozia e Galles dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 52) e la decisione della Commissione, dell'8 luglio 2009, che esonera la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas nei Paesi Bassi dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 53).

(21) Il governo norvegese ha notificato all'Autorità il recepimento di tale direttiva il 18 marzo 1996. L'Autorità ha effettuato una valutazione della conformità, in seguito alla quale la Norvegia ha apportato una serie di modifiche alla propria legislazione. Dopo aver apportato tali modifiche, l'Autorità ha ritenuto che la Norvegia avesse correttamente attuato la direttiva sulle licenze.

(22) La direttiva 2003/55/CE (la direttiva sul gas) è stata incorporata nell'accordo SEE al punto 23 mediante decisione del Comitato misto SEE n. 146/2005/CE il 2 dicembre 2005. La direttiva è entrata in vigore per gli Stati EFTA del SEE l'1 giugno 2007.

(23) Il governo della Norvegia ha notificato l'attuazione parziale della direttiva sul gas il 4 giugno 2007 e la piena attuazione il 19 febbraio 2008. Anche in questo caso l'Autorità ha svolto una valutazione della conformità per la presente direttiva. A seguito di una serie di modifiche apportate alla legislazione nazionale norvegese, l'Autorità ha ritenuto che la Norvegia avesse correttamente attuato la direttiva sul gas.

(24) Alla luce delle informazioni illustrate nella presente sezione e ai fini del presente documento, si ritiene che lo Stato norvegese abbia attuato e correttamente applicato gli atti di cui ai punti 12 e 23 dell'allegato IV all'accordo SEE, che corrispondono rispettivamente alla direttiva 94/22/CE e alla direttiva 2003/55/CE.

(25) Di conseguenza, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, comma 1, della direttiva 2004/17/CE, il mercato è considerato liberamente accessibile sul territorio della Norvegia, inclusa la NCS.

6 ESPOSIZIONE ALLA CONCORRENZA

(26) Come illustrato in precedenza, l'Autorità ritiene che sia necessario esaminare se i settori interessati siano direttamente esposti alla concorrenza. A tal fine, ha esaminato le prove fornite dal governo norvegese e integrate con gli elementi di prova disponibili nella sfera pubblica laddove necessario.

6.1 Prospezione di petrolio greggio e gas naturale

6.1.1 Mercato rilevante

(27) La prospezione di petrolio greggio e gas naturale consiste nell'individuazione di nuove riserve di risorse di idrocarburi. La produzione comprende la creazione delle infrastrutture adeguate per la produzione e lo sfruttamento delle risorse. La prospezione di petrolio greggio e di gas

naturale costituisce un unico mercato del prodotto rilevante distinto dai mercati per la produzione di petrolio greggio e gas naturale. Tale definizione si basa sul fatto che è impossibile stabilire dall'inizio se la prospezione porterà alla scoperta di petrolio greggio o gas naturale. Il governo norvegese ha confermato che ciò si applica sia alle tornate di concessione di licenze numerate sia alle tornate di concessione di licenze APA. La presente definizione di mercato è inoltre in linea con la prassi della Commissione europea ⁽¹⁹⁾.

(28) La prospezione delle aree immature e mature è condotta dallo stesso tipo di società e le attività si basano sullo stesso tipo di tecnologia (vale a dire, indipendentemente dal tipo di tornata di concessione di licenze). Anche se la geologia è meglio nota nelle tornate di concessione di licenze APA, le società petrolifere non hanno una conoscenza esatta dell'esistenza del petrolio né sanno se un'eventuale scoperta possa contenere petrolio, gas o entrambi. L'Autorità riconosce pertanto che il mercato rilevante è la prospezione di petrolio greggio e gas naturale, che include attività di prospezione condotte nell'ambito delle tornate di concessione di licenze numerate e APA.

(29) Le società impegnate in attività di prospezione non tendono a limitare le loro attività a una determinata area geografica. La maggior parte delle società è invece presente a livello mondiale. La Commissione europea ha costantemente affermato, nelle sue decisioni, che la portata geografica del mercato della prospezione è mondiale ⁽²⁰⁾. Il governo norvegese concorda con la definizione di mercato geografico della Commissione. L'Autorità riconosce che il mercato geografico rilevante è mondiale.

6.1.2 Esposizione diretta alla concorrenza

(30) Durante il periodo 2011-2013, circa 50 società hanno ricevuto la qualifica di licenziatario nelle licenze di produzione e di conseguenza partecipano alle attività di prospezione sulla NCS ⁽²¹⁾.

(31) È possibile misurare le quote di mercato degli operatori attivi nella prospezione in base a due variabili: riserve comprovate e produzione prevista ⁽²²⁾.

(32) Le riserve mondiali comprovate di petrolio nel 2011 ammontavano a 1 652,6 miliardi di barili e la cifra corrispondente per il gas naturale era di 208,4 trilioni di

⁽¹⁹⁾ Cfr. la decisione della Commissione, del 23 gennaio 2003, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso n. COMP/M.3052 – ENI/FORTUM GAS), Caso n. IV/M.1383 – Exxon/Mobil e le decisioni di esecuzione della Commissione relative a Danimarca, Italia, Inghilterra, Galles, Scozia e Paesi Bassi (cfr. nota 18 di cui sopra).

⁽²⁰⁾ Cfr., per esempio, Caso n. COMP/M.3052 – ENI/FORTUM GAS (paragrafo 13) e Caso n. COMP/M.4545 – STATOIL/HYDRO (paragrafo 7) (cfr. nota 18 di cui sopra).

⁽²¹⁾ Il numero riguarda sia le licenze di produzione nelle tornate di concessione di licenze numerate sia le licenze APA (cfr. documento n. 663313, pagg. 1-20).

⁽²²⁾ Cfr., per esempio, la decisione della Commissione in Exxon/Mobil (paragrafi 25 e 27) (nota 18 di cui sopra).

metri cubi o circa 1 310,8 miliardi di barili di petrolio equivalenti ⁽²³⁾. Alla fine del 2011, le riserve comprovate di petrolio in Norvegia ammontavano a 6,9 miliardi di barili, pari allo 0,4 % delle riserve mondiali ⁽²⁴⁾. Le riserve comprovate di gas naturale in Norvegia nel 2011 ammontavano a 2,1 trilioni di metri cubi, pari all'1 % delle riserve mondiali ⁽²⁵⁾. Nessuna delle cinque principali società attive sulla NCS detiene una quota mondiale di riserve comprovate che supera l'1 % ⁽²⁶⁾.

- (33) Il governo norvegese non possiede informazioni sulle quote di mercato mondiali delle cinque principali società sulla NCS misurate in termini di produzione prevista. Tuttavia, è ragionevole ritenere che esista una correlazione diretta tra le riserve comprovate di petrolio greggio e gas naturale e la produzione futura prevista ⁽²⁷⁾. Alla luce delle informazioni disponibili, è probabile che le quote di mercato mondiali delle principali società sulla NCS misurate in termini di produzione prevista non generino, in alcun caso, alcuna modifica della valutazione dell'Autorità.
- (34) Inoltre, l'Autorità ha considerato le informazioni sul numero di richieste di tornate di concessione di licenze sulla NCS e di nuovi operatori sulla NCS. Le cifre ricevute dal governo norvegese sul rilascio di licenze nelle ultime tre tornate di concessione di licenze sulla NCS (tenutesi nel 2011-2012) indicano che per ciascuna licenza annunciata hanno fatto richiesta nove società. Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012, a 13 nuovi operatori è stata concessa una licenza di produzione sulla NCS. Pertanto, il numero di società a cui è stata rilasciata una licenza sulla NCS è notevole ⁽²⁸⁾.
- (35) Sulla base degli elementi di cui sopra, il grado di concentrazione sul mercato mondiale per la prospezione del petrolio greggio e del gas naturale deve essere considerato moderato. È probabile che le società attive in tale mercato siano soggette a una notevole pressione concorrenziale. Nulla indica che il settore non sia guidato dal mercato. L'Autorità conclude pertanto che il mercato per la prospezione di petrolio greggio e gas naturale è direttamente esposto alla concorrenza ai sensi della direttiva 2004/17/CE.

⁽²³⁾ Cfr. la BP Statistical Review of World Energy ("the BP Statistics") di giugno 2012, pag. 6. (http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf).

⁽²⁴⁾ Cfr. le statistiche BP, pag. 6.

⁽²⁵⁾ Cfr. le statistiche BP, pag. 20.

⁽²⁶⁾ Cfr. la lettera del governo norvegese all'Autorità del 15 febbraio 2013 (documento n. 663313, pag. 22).

⁽²⁷⁾ Cfr., per esempio, la decisione di esecuzione della Commissione relativa alla Danimarca (cfr. nota 18 di cui sopra) e la decisione di esecuzione della Commissione relativa all'Italia (cfr. nota 18 di cui sopra).

⁽²⁸⁾ Cfr. anche la pubblicazione del ministero norvegese del Petrolio e dell'energia insieme alla direzione norvegese del petrolio - *Facts 2012 - The Norwegian Petroleum Sector*, capitolo 5 relativo a *Player scenario and activity*, pag. 33-35 (<http://www.npd.no/en/Publications/Facts/Facts-2012/Chapter-5/>).

6.2 Produzione di petrolio greggio

6.2.1 Mercato rilevante

- (36) Il petrolio greggio è una materia prima globale e il suo prezzo è determinato dall'offerta e dalla domanda a livello mondiale. In base alla prassi consolidata della Commissione europea ⁽²⁹⁾, lo sviluppo e la produzione di petrolio greggio costituiscono un mercato del prodotto distinto la cui portata geografica è mondiale. Il governo norvegese concorda con la definizione di mercato ⁽³⁰⁾. Ai fini della presente decisione, l'Autorità sostiene la stessa definizione di mercato.

6.2.2 Esposizione diretta alla concorrenza

- (37) Quando viene scoperto petrolio greggio (o gas naturale), i licenziatari sono, se decidono di sviluppare il giacimento, tenuti a presentare un piano per lo sviluppo e il funzionamento ("PDO") del giacimento al ministero norvegese del Petrolio e dell'energia ai fini dell'approvazione. I giacimenti sulla NCS che producono principalmente petrolio ⁽³¹⁾ e per i quali è stato presentato e approvato un PDO negli ultimi cinque anni sono i seguenti:

Anno	Descrizione (nome e licenza del giacimento)	Aggiudicatario
2008	Morvin, PL134B	Statoil Petroleum Eni Norge Total E&P Norge
2009	Goliat, PL229	Eni Norge Statoil Petroleum
2011	Knarr, PL373S	BG Norge Idemitsu Petroleum Norge Wintershall Norge RWE Dea Norge
2011	Ekofisk Sør, Eldfisk II, PL	ConocoPhillips Total E&P Norge Eni Norge Statoil Petroleum Petro AS
2011	Vigdis nordøst, PL089	Statoil Petroleum Petro AS ExxonMobil E&P Norway Idemitsu Petroleum Norge Total E&P Norge RWE Dea Norge

⁽²⁹⁾ Cfr. nota 18 supra.

⁽³⁰⁾ Tuttavia, considerando che la maggior parte dei giacimenti sulla NCS contiene sia petrolio sia gas, il governo norvegese ha ribadito che la produzione congiunta di petrolio e gas nei giacimenti rende impossibile operare una distinzione tra i due nel quadro della direttiva 2004/17/CE.

⁽³¹⁾ Dal momento che i giacimenti contengono sia petrolio sia gas, la tabella presente nella sezione 6.2 contiene i giacimenti la cui produzione principale è rappresentata da petrolio. I giacimenti che producono principalmente gas sono elencati nella sezione 6.3 successiva.

Anno	Descrizione (nome e licenza del giacimento)	Aggiudicatario
2011	Stjerne, part of Oseberg Sør PL079, PL104	Statoil Petroleum Petoro AS Total E&P Norge ConocoPhillips
2011	Hyme, PL348	Statoil Petroleum GDF Suez E&P Norge Core Energy E.ON E&P Norge Faroe Petroleum Norge VNG Norge
2011	Brynhild, PL148	Lundin Norway Talisman Energy Norway
2012	Jette, PL027C, PL169C, PL504	Det norske oljeselskap Petoro AS
2012	Skuld, PL128	Statoil Petroleum Petoro AS Eni Norge
2012	Edvard Grieg, PL338	Lundin Norway Wintershall Norge OMV Norge
2012	Bøyla, PL340	Marathon Oil Norge ConocoPhillips Lundin Norway

Anno	Descrizione (nome e licenza del giacimento)	Aggiudicatario
2012	Svalin, PL169	Statoil Petroleum Petoro AS ExxonMobil E&P Norway

(38) Pertanto, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012, sono stati accettati i PDO per la produzione di petrolio che interessano un totale di 20 società. Inoltre, nel 2010, il ministero del Petrolio e dell'energia ha accettato un PDO che interessa tre nuovi operatori di mercato ⁽³²⁾.

(39) Oltre alle società pubbliche norvegesi, l'elenco illustra che i licenziatari sono sia grandi società petrolifere sia società più piccole. Il governo norvegese sostiene che la maggior parte delle società petrolifere sulla NCS fa parte di società con un portafoglio di attività globale diversificato. Il petrolio prodotto è pertanto venduto in misura considerevole a società consociate. Tuttavia, oltre la metà della produzione viene venduta nel mercato a pronti. La figura indicata di seguito mostra il volume della vendita di petrolio greggio nel 2009 dalla NCS.

Il volume della vendita di petrolio greggio nel 2009 dalla NCS:




Figura. Venditori di petrolio greggio norvegese nel 2009. La categoria Altri è costituita da Altinex Oil, Bayerngas, Ruhrgas, Dana, Wintershall, Det Norske Oljeselskap, VNG, Revus Energy, Endeavour e EADS (MPE).

⁽³²⁾ Cfr. la lettera del governo norvegese all'Autorità del 15 febbraio 2013 (documento n. 663313, pag. 25).

- (40) La produzione totale giornaliera di petrolio a livello mondiale nel 2011 ammontava a 83 576 barili. Nel 2011 in Norvegia sono stati prodotti in totale 2 039 di barili al giorno, corrispondenti al 2,3 % della produzione mondiale ⁽³³⁾.
- (41) In termini di produzione di petrolio greggio sulla NCS, Statoil ha rappresentato la quota più elevata nel 2011. Tra gli altri produttori sulla NCS figuravano grandi società petrolifere internazionali quali ExxonMobil, Total, ConocoPhillips, Marathon, Shell, BP ed Eni. Nessuno di tali operatori ha detenuto nel 2011 una quota di mercato a livello mondiale per la produzione di petrolio superiore al 3 % ⁽³⁴⁾. Il grado di concentrazione nel mercato rilevante nel suo insieme è stato pertanto ridotto.
- (42) La Commissione europea, nelle sue decisioni ai sensi della direttiva 2004/17/CE, ha ritenuto che il mercato globalizzato della produzione di petrolio dovrà essere caratterizzato da una forte concorrenza tra numerosi operatori ⁽³⁵⁾. Non vi sono indicazioni in base alle quali questa situazione sia cambiata negli ultimi anni.
- (43) Alla luce degli elementi indicati in precedenza, l'Autorità conclude che nulla indica che il settore non sia guidato dal mercato e pertanto che il mercato per lo sviluppo e la produzione di petrolio greggio sia direttamente esposto alla concorrenza a norma della direttiva 2004/17/CE.

6.3 Produzione di gas naturale

6.3.1 Mercato rilevante

- (44) Il mercato per lo sviluppo, la produzione e la vendita all'ingrosso di gas è stato esaminato dalla Commissione europea nell'ambito del regolamento UE sulle concentrazioni ⁽³⁶⁾ in numerose decisioni in cui ha ritenuto che esiste un unico mercato per l'offerta di gas a monte (comprendente altresì lo sviluppo e la produzione di gas) ai consumatori del SEE (vale a dire, gas prodotto nei giacimenti di gas e venduto ai consumatori, ivi compresi gli operatori storici nazionali, nel SEE) ⁽³⁷⁾.

⁽³³⁾ Cfr. le statistiche BP, pag. 8.

⁽³⁴⁾ Cfr. la lettera del governo norvegese all'Autorità del 15 febbraio 2013 (documento n. 663313, pag. 26).

⁽³⁵⁾ Cfr. la decisione di esecuzione della Commissione relativa alla Danimarca (paragrafo 16) (nota 18 di cui sopra). Cfr. anche la decisione di esecuzione della Commissione relativa all'Italia (paragrafo 16); la decisione di esecuzione della Commissione relativa a Inghilterra, Scozia e Galles (paragrafo 16) e la decisione di esecuzione della Commissione relativa ai Paesi Bassi (paragrafo 12) (cfr. nota 18 di cui sopra).

⁽³⁶⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni"), (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1). Incorporato nell'accordo SEE nell'allegato XIV, capitolo A, punto 1 dalla decisione n. 78/2004 (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 13 e supplemento SEE n. 32 del 19.6.2004, pag. 1).

⁽³⁷⁾ Cfr. Caso n. IV/M.4545 – STATOIL/HYDRO (paragrafo 9) (cfr. nota 18 di cui sopra).

LNG e gas di città

- (45) Il gas naturale può essere trasportato attraverso gasdotti a monte o tramite navi sotto forma di gas naturale liquefatto (in appresso "LNG"). L'esportazione di gas della Norvegia per il 2012 è stata di circa 112 miliardi di metri cubi, di cui 107 miliardi di metri cubi costituivano gas di città e 5 miliardi di metri cubi sono stati trasportati come LNG ⁽³⁸⁾.
- (46) Il governo della Norvegia sostiene che le forniture di LNG sono intercambiabili e in diretta concorrenza con il gas di città. Una volta che l'LNG viene di nuovo trasformato in gas, può entrare nella rete di gasdotti per il gas naturale in modo intercambiabile con il gas fornito tramite gasdotti dai giacimenti a monte. Zeebrugge in Belgio è menzionato come esempio: una volta che il gas di città dalla NCS passa attraverso il terminale di approdo e l'LNG è stato di nuovo trasformato in gas nel terminale LNG di Zeebrugge, entrambe le fonti di gas sono completamente intercambiabili. Sebbene le infrastrutture di rigassificazione non siano presenti in tutti gli Stati del SEE, la capacità di rigassificazione è aumentata notevolmente negli ultimi anni. La capacità di rigassificazione nel SEE è prossima ai 200 miliardi di metri cubi. Con l'espansione della rete di gasdotti, l'LNG è sempre più disponibile per un numero crescente di consumatori del SEE.
- (47) La Commissione europea ha nelle recenti decisioni lasciata aperta la questione se le forniture di gas naturale liquefatto (LNG) debbano essere distinte dalle forniture di gas di città ⁽³⁹⁾.
- (48) Ai fini della presente decisione, l'Autorità ritiene che la questione inerente alla distinzione tra gas di città e LNG possa essere analogamente lasciata aperta.

Alto potere calorifico e basso potere calorifico

- (49) A valle esistono reti distinte per la distribuzione di gas ad alto potere calorifico (HCV) e di gas a basso potere calorifico (LCV) e gli utilizzatori finali sono connessi alla rete appropriata per la loro fornitura. Il gas HCV può essere convertito in LCV e viceversa. I produttori di gas norvegesi forniscono gas di tipo HCV.
- (50) Il governo norvegese sostiene che il livello di sostituibilità tra gas LCV e gas HCV deve far sì che tali prodotti rientrino nello stesso mercato per l'approvvigionamento di gas da una prospettiva a monte. Si deduce inoltre che la fornitura di gas LCV rappresenta una parte relativamente ridotta della fornitura totale di gas al SEE: circa il 10 %.

⁽³⁸⁾ Cfr. la lettera del governo norvegese all'Autorità del 15 febbraio 2013 (documento n. 663313, pag. 33).

⁽³⁹⁾ Cfr. la decisione della Commissione, del 16 maggio 2012, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso n. COMP/M.6477 – BP/CHEVRON/ENI/SONANGOL/TOTAL/JV (paragrafo 19). Cfr. anche Caso n. IV/M.4545 – STATOIL/HYDRO (paragrafo 12); la decisione di esecuzione della Commissione relativa ai Paesi Bassi (paragrafo 13) e la decisione di esecuzione della Commissione relativa a Inghilterra, Scozia e Galles (paragrafo 15) (cfr. nota 18 di cui sopra).

- (51) Ai fini della presente decisione, l'Autorità riconosce che la questione inerente a una distinzione tra gas HCV e gas LCV possa essere lasciata aperta.

Conclusione in merito alla definizione di mercato del prodotto

- (52) Relativamente alla definizione di mercato del prodotto, ai fini della presente decisione, l'Autorità ritiene che esista un mercato per la fornitura a monte di gas (che comprende anche lo sviluppo e la produzione di gas). Le questioni inerenti all'inclusione dell'LNG o del gas LCV nel mercato del prodotto rilevante sono irrilevanti ai fini della presente decisione.

Portata geografica

- (53) Il governo norvegese sostiene che le tre direttive sul mercato del gas hanno creato un mercato del gas naturale liberalizzato e integrato nell'Europa nord-occidentale. L'Unione europea intende integrare pienamente i mercati entro il 2014. Con un mercato unico del gas, il governo norvegese ritiene che non sia rilevante considerare le quote di mercato per i singoli Stati del SEE e che una volta che il gas ha raggiunto la frontiera del mercato interno europeo, esso scorrerà liberamente nel punto in cui è richiesto in base alle fonti dell'offerta e della domanda.

- (54) Del gas esportato tramite gasdotto dalla NCS, circa il 70 % è stato trasportato ai terminali riceventi in Germania e nel Regno Unito e la quota rimanente ai terminali in Belgio e Francia. Il gas trasportato mediante gasdotto dalla Norvegia viene venduto tramite collegamenti ai gasdotti e accordi di scambio a un numero aggiuntivo di Stati del SEE: oltre 10 Stati del SEE in totale. Della produzione di LNG dalla NCS, circa i due terzi sono stati storicamente venduti al SEE. Ciò indica che quasi tutto il gas norvegese viene esportato nel SEE.

- (55) Inoltre, il governo norvegese sostiene che gli acquirenti di gas nel SEE dispongono di varie fonti di approvvigionamento, ovvero sia gas dell'UE (in genere Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito) o dei paesi vicini (in genere Russia, Algeria e Libia nonché Norvegia) come pure di altri paesi più lontani (per esempio, paesi del Medio Oriente o Nigeria, sotto forma di LNG).

- (56) Il governo norvegese sostiene inoltre che gli hub nel Regno Unito e nel continente europeo sono sempre più liquidi e la formazione dei prezzi nei diversi hub mostra che è stato raggiunto un notevole livello di integrazione.

- (57) Relativamente alla definizione di mercato geografico, precedenti decisioni della Commissione europea nell'ambito del regolamento UE sulle concentrazioni hanno concluso

che è molto probabile che comprenda il SEE, oltre alle importazioni di gas della Russia e dell'Algeria, pur lasciandone aperta la definizione. Nella decisione sulla fusione tra Statoil e Hydro la Commissione non ha ritenuto necessario stabilire se l'area geografica rilevante appropriata da prendere in considerazione fosse: (i) il SEE, (ii) un'area comprendente quei paesi del SEE in cui viene venduto il gas della NCS (direttamente tramite gasdotti o tramite scambi) o (iii) ciascun singolo paese in cui le parti vendono gas⁽⁴⁰⁾. Indipendentemente dalla definizione geografica considerata, tale concentrazione non susciterebbe preoccupazioni concorrenziali nel mercato per la fornitura a monte di gas.

- (58) Ai fini della presente decisione, e per i motivi illustrati di seguito, l'Autorità ritiene che non sia necessario decidere in merito all'esatta portata del mercato geografico del gas naturale. In base a qualsiasi ragionevole definizione di mercato geografico, l'Autorità sostiene che il settore interessato sia direttamente esposto alla concorrenza.

6.3.2 Esposizione diretta alla concorrenza

- (59) Quando viene scoperto gas naturale (o petrolio greggio), i licenziatari, se decidono di sviluppare il giacimento, sono tenuti a presentare un piano per lo sviluppo e il funzionamento ("PDO") del giacimento al ministero norvegese del Petrolio e dell'energia ai fini dell'approvazione. I giacimenti che producono principalmente gas sulla NCS⁽⁴¹⁾ e per i quali è stato presentato e approvato un PDO negli ultimi cinque anni sono i seguenti:

Anno	Descrizione (nome e licenza del giacimento)	Aggiudicatario
2008	Yttergryta, PL062	Statoil Petroleum Total E&P Norge Petoro AS Eni Norge
2008	Troll redevelopment, PL054, PL085, PL085C	Petoro AS Statoil Petroleum Norske Shell Total E&P Norge ConocoPhillips
2009	Oselvar, PL274	DONG E&P Norge Bayerngas Norge Noreco Norway
2010	Trym, PL147	Bayerngas Norge DONG E&P Norge
2010	Gudrun, PL025	Statoil Petroleum GDF SUEZ E&P Norge

⁽⁴⁰⁾ Caso n. IV/M.4545 – STATOIL/HYDRO, paragrafo 16 (nota 18 di cui sopra).

⁽⁴¹⁾ Dal momento che i giacimenti sulla NCS contengono sia petrolio sia gas, la tabella presente nella sezione 6.3 contiene i giacimenti la cui produzione principale è rappresentata da gas. I giacimenti che producono principalmente petrolio sono elencati nella sezione 6.2 precedente.

Anno	Descrizione (nome e licenza del giacimento)	Aggiudicatario
2010	Marulk, PL122	Statoil Petroleum DONG E&P Norge Eni Norge
2010	Gaupe, PL292	BG Norge Lundin Norway
2011	Valemon, PL050, PL050B, PL050C, PL050D, PL193B, PL193D	Statoil Petroleum Petoro AS Centrica Resources Norge Enterprise Oil Nor- ge
2011	Visund, Sør, PL120	Statoil Petroleum Petoro AS ConocoPhillips Total E&P Norge
2012	Åsgard subsea compression	Petoro AS Statoil Petroleum Eni Norge Total E&P Norge ExxonMobil E&P Norway
2011	Atla, PL102C	Total E&P Norge Petoro AS Centrica Resources Norge Det norske oljesel- skap
2012	Martin Linge, PL040, PL043	Total E&P Norge Petoro AS Statoil Petroleum

(60) Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012, sono stati accettati i PDO per la produzione di gas che interessano un totale di 14 società. Tra il 2009 e il 2011 sono stati accettati PDO che interessano tre nuovi operatori⁽⁴²⁾. Oltre 25 società sulla NCS esportano gas nel SEE⁽⁴³⁾.

(61) Nel 2011, la produzione di gas in Norvegia ammontava a 101,4 miliardi di metri cubi pari al 3,1 % della produzione mondiale⁽⁴⁴⁾. Oltre il 95 % della produzione di NCS viene esportato nel SEE tramite gasdotti verso sei punti di sbarco in quattro paesi (Regno Unito, Germania, Belgio e Francia)⁽⁴⁵⁾. Circa 1,4 miliardi di metri cubi (meno del 2 %) del gas prodotto sulla NCS è stato consumato a livello nazionale in Norvegia.

⁽⁴²⁾ Cfr. la lettera del governo norvegese all'Autorità del 15 febbraio 2013 (documento n. 663313, pag. 28).

⁽⁴³⁾ Cfr. la notifica del governo norvegese all'Autorità del 5 novembre 2012 (documento n. 652027, pag. 30).

⁽⁴⁴⁾ Cfr. le statistiche BP, pag. 22.

⁽⁴⁵⁾ Terminali riceventi presso: Dornum, Dunkerque, Easington, Emden, St Fergus e Zeebrugge (<http://www.gassco.no/wps/wcm/connect/Gassco-NO/Gassco/Home/norsk-gass/Transportsystemet>).

(62) Esistono numerose società indipendenti attive nella produzione di gas sulla NCS. Inoltre, nuove società sono accettate come licenziatarie. Le cinque principali società produttrici di gas sulla NCS, misurate in termini di livello di produzione annuale, sono: Petoro, Statoil, Exxon Mobil, Total e Shell. Statoil è la principale società produttrice di gas sulla NCS. La percentuale combinata della produzione totale di gas delle tre principali società produttrici di gas sulla NCS non supera il 50 %⁽⁴⁶⁾.

(63) Gli Stati membri dell'UE consumano circa 500 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Secondo Eurogas⁽⁴⁷⁾, nel 2011, le forniture di gas dagli Stati membri dell'UE hanno rappresentato il 33 % delle forniture nette totali, seguite da Russia (24 %), Norvegia (19 %)⁽⁴⁸⁾ e Algeria (9 %), erogate tramite gasdotti e come LNG. Altre fonti provenienti da diverse parti del mondo hanno contribuito al restante 15 %.

(64) Tutti i licenziatari sulla NCS sono responsabili della vendita del proprio gas. Le società produttrici sulla NCS hanno stipulato accordi di vendita del gas con gli acquirenti in numerosi Stati membri dell'Unione europea. Per il 2011, la percentuale del consumo totale di gas coperta dal gas norvegese in ciascuno dei sei Stati membri dell'UE che importano la maggior parte del gas dalla NCS è stata⁽⁴⁹⁾:

Stato SEE	% dei consumi coperta dal gas norvegese
UK	35 %
Germania	32 %
Belgio	34 %
Paesi Bassi	24 %
Francia	26 %
Italia	14 %

Consumo di gas nazionale del SEE – IHS CERA

⁽⁴⁶⁾ Cfr. la lettera del governo norvegese all'Autorità del 15 febbraio 2013 (documento n. 663313, pag. 28).

⁽⁴⁷⁾ Cfr. Eurogas, Statistical Report 2012 [relazione statistica 2012], pag. 1 (http://www.eurogas.org/uploaded/Statistical%20-Report%202012_final_211112.pdf).

⁽⁴⁸⁾ Dalle informazioni presentate dal governo norvegese all'Autorità risulta che la cifra possa essere maggiore. Tuttavia, ciò è irrilevante ai fini della presente decisione.

⁽⁴⁹⁾ Le statistiche relative alla destinazione del gas naturale norvegese all'SEE si basano sulla nazionalità della società acquirente.

- (65) Statoil è il secondo principale fornitore di gas al SEE dopo Gazprom, con circa il 20 %⁽⁵⁰⁾ del consumo totale del SEE. Come può evincersi dalla tabella precedente, nei principali Stati del SEE a cui viene fornito il gas norvegese, i fornitori NCS risentono della concorrenza dei fornitori che si riforniscono di gas in altre aree geografiche. Di conseguenza, gli acquirenti all'ingrosso in tali Stati del SEE dispongono di fonti alternative di fornitura rispetto al gas proveniente dalla NCS. Ciò può essere illustrato ulteriormente dalle statistiche compilate da Eurogas (tabella seguente), che mostrano che oltre al gas norvegese, gli Stati membri dell'UE hanno ricevuto forniture di gas dalla produzione interna, da Russia, Algeria, Qatar e altre fonti:

FORNITURE DI GAS NATURALE NEI PAESI MEMBRI DI EUROGAS E NELL'UE, 2011⁽¹⁾

TWh	produzione interna	Russia	Norvegia	Algeria	Qatar	Altre fonti (*)	Cambiamenti nelle scorte (**)	Altri bilanci	Forniture nette totali	% cambiamento 2011/2010
Austria	18,8	59,8	14,5	0,0	0,0	29,4	- 22,1	- 4,9	95,6	- 6%
Belgio	0,0	3,4	82,4	0,0	30,8	66,9	- 0,2	0,0	183,3	- 15 %
Bulgaria	4,2	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	- 1,4	32,3	11 %
Danimarca	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	- 31,9	- 1,8	- 7,4	40,6	- 18 %
Estonia	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	- 10 %
Finlandia	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	- 12 %
Francia	6,5	72,6	182,9	66,7	37,4	135,0	- 22,4	- 1,5	477,2	- 13 %
Germania	137,3	336,9	303,1	0,0	0,0	110,2	- 22,8	0,0	864,7	- 11 %
Grecia	0,0	30,3	0,0	8,7	1,9	10,5	- 0,1	- 0,1	51,2	23 %
Irlanda	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1	0,0	0,0	53,2	- 12 %
Italia	88,5	247,1	38,6	242,8	65,7	149,0	- 8,2	0,9	824,4	- 6 %
Lettonia	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	- 13 %
Lituania	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	- 21,9	- 0,1	0,0	35,0	9 %
Lussemburgo	0,0	3,2	6,9	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	13,4	- 13 %
Paesi Bassi	746,7	44,0	129,0	0,9	3,7	- 481,6	0,0	15,8	458,3	- 10 %
Polonia	47,6	102,7	0,0	0,0	0,0	17,4	- 8,4	- 1,4	157,9	2 %
Portogallo	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	36,9	0,0	0,0	58,5	0 %
Regno Unito	526,7	0,0	244,2	2,6	230,6	- 76,7	- 22,6	- 0,1	904,7	- 17 %
Repubblica ceca	1,4	63,3	12,2	0,0	0,0	23,2	- 10,0	- 4,6	85,5	- 10 %

⁽⁵⁰⁾ Questo volume di vendite include le vendite di Statoil per conto di Petoro/SDFI.

TWh	produzione interna	Russia	Norvegia	Algeria	Qatar	Altre fonti (*)	Cambiamenti nelle scorte (**)	Altri bilanci	Forniture nette totali	% cambiamento 2011/2010
Romania	117,0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	150,8	3 %
Slovacchia	1,0	62,4	0,0	0,0	0,0	-5,7	0,2	-0,1	57,7	-3 %
Slovenia	0,0	5,3	0,0	2,6	0,0	0,9	-0,1	0,1	8,8	-16 %
Spagna	1,9	0,0	13,9	147,4	51,5	160,4	-4,5	1,6	372,2	-7 %
Svezia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	14,9	-20 %
Ungheria	32,5	72,6	0,0	0,0	0,0	5,6	14,0	-0,6	124,2	-6 %
UE	1 813,9	1 290,1	1 027,7	493,3	421,6	196,8	-109,2	-3,7	5 130,5	-10 %
% cambiamento 2011/10	-11 %	2 %	-3 %	-8 %	21 %	-45 %	-199 %	-78 %	-10 %	
Svizzera	0,0	7,6	7,3	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	34,5	-10 %
Turchia	8,1	270,3	0,0	44,2	0,0	144,7	0,0	2,4	469,7	18 %

(¹) La presente tabella è tratta da Eurogas, Statistical Report 2012 [Relazione statistica 2012], pag. 6.

Unità: terawattora (valore calorifico lordo).

Nota: i dati costituiscono le migliori stime disponibili al momento della pubblicazione.

(*) Compresa le esportazioni nette.

(**) (-) Iniezione / (+) Ritiro.

(66) Per quanto riguarda gli Stati membri dell'UE in cui con la percentuale maggiore di gas proviene dalla Norvegia, esistono fonti di approvvigionamento alternative. Alcune di queste alternative sono:

— nel Regno Unito, dove il gas della NCS rappresenta circa il 35 %, è presente una notevole produzione nazionale di gas (sebbene sia in calo dal 2000) (⁵¹). Le importazioni di LNG verso il Regno Unito sono cresciute sostanzialmente negli ultimi anni (⁵²);

— in Belgio, dove il gas della NCS rappresenta circa il 34 %, l'LNG viene di nuovo trasformato in gas presso il terminale LNG di Zeebrugge e può essere sostituito con gas di città;

— in Germania, dove il gas della NCS rappresenta circa il 32 %, i due gasdotti Nord Stream dalla Russia, che sono stati inaugurati rispettivamente nel 2011 e nel 2012, forniscono una nuova fonte di approvvigionamento di gas dalla Russia. Il governo norvegese è del parere che l'apertura di tali gasdotti condurrà molto probabilmente a un aumento della concorrenza tra il gas della Norvegia e quello della Russia, dal momento che ciò aumenta la diversificazione degli approvvigionamenti destinati all'Europa.

(67) Gli acquirenti all'ingrosso devono tener fede ai loro impegni take-or-pay nell'ambito dei rispettivi contratti di vendita a lungo termine con i fornitori di gas norvegese. Dopo aver rispettato tali impegni, gli acquirenti all'ingrosso sono liberi di passare a fonti alternative di approvvigionamento - per esempio gas di città a pronti o LNG a pronti - o possono aumentare i volumi assunti in base a contratti a lungo termine con altri fornitori. I contratti di vendita più recenti tendono ad avere una minore durata. Come indicato dal governo norvegese, il mercato a pronti sta diventando più importante con hub sempre più liquidi sia nel Regno Unito sia nel continente europeo. Inoltre, nell'UE, la capacità di rigassificazione è più che raddoppiata negli ultimi cinque anni. Nel 2011, il

(⁵¹) Compendio di statistiche energetiche del Regno Unito ("DUKES") 2012, Department of Energy & Climate Change, capitolo 4 sul gas naturale (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65800/5954-dukes-2012-chapter-4-gas.pdf), pag. 95.

(⁵²) DUKES (cfr. nota 50), pag. 95.

25 % delle importazioni nette dell'UE di gas è stato fornito dall'LNG, ripartito tra i seguenti Stati membri dell'UE:

FORNITURE DI LNG NEI PAESI MEMBRI DI EUROGAS E NELL'UE, 2011 ⁽¹⁾

TWh	LNG Importazioni nette	% Cambiamento 2011/2010
Belgio	49,8	- 19 %
Francia	163,9	5 %
Grecia	13,5	5 %
Italia	94,2	- 2 %
Paesi Bassi	9,5	
Portogallo	34,7	7 %
Regno Unito	270,7	33 %
Spagna	257,2	- 18 %
UE	893,5	2 %
Turchia	68,9	- 21 %

⁽¹⁾ La presente tabella è tratta da Eurogas, Statistical Report 2012 [Relazione statistica 2012], pag. 7.
Unità: terawattora (valore calorifico lordo).

- (68) La pressione concorrenziale nel mercato del gas naturale deriva altresì dall'esistenza di prodotti alternativi al gas (per esempio carbone o rinnovabili).
- (69) Tutti i principali gasdotti di trasporto del gas dalla NCS al continente europeo e al Regno Unito sono di proprietà della Gassled ⁽⁵³⁾. L'accesso alla rete di gasdotti a monte è gestito da Gassco AS, una società interamente di proprietà dello Stato norvegese. Gassco AS non detiene alcuna quota o capacità nella rete di gasdotti a monte e agisce indipendentemente nel concedere l'accesso alle capacità libere. Il sistema di trasporto del gas è neutrale per tutti gli operatori che hanno necessità di trasportare gas naturale. Le società produttrici e gli utenti qualificati hanno diritto ad accedere al sistema in condizioni non discriminatorie, oggettive e trasparenti. Gli utenti hanno accesso alla capacità del sistema in base alle proprie esigenze di trasporto del gas ⁽⁵⁴⁾. Pertanto, gli operatori del gas nuovi e attuali sulla NCS possono accedere alla rete di gasdotti a monte e fornire gas ai consumatori in concorrenza con altri operatori sulla NCS.

⁽⁵³⁾ Gassled è una joint venture non costituita in società e disciplinata dal diritto norvegese. Ciascun proprietario della Gassled detiene una quota indivisa, corrispondente alla propria quota di partecipazione, in tutti i diritti e gli obblighi della joint venture (cfr. la notifica del governo norvegese all'Autorità del 5 novembre 2012 (documento n. 652027, pagg. 7-8).

⁽⁵⁴⁾ Cfr. il libro bianco *An industry for the future – Norway's petroleum activities* (Meld. St. 28 (2010–2011) Report to the Norwegian Parliament (Storting), pag. 68).

- (70) Alla luce degli elementi indicati in precedenza, l'Autorità conclude che nulla indica che il settore non sia guidato dal mercato e che la produzione di gas naturale sulla NCS sia pertanto direttamente esposta alla concorrenza a norma della direttiva 2004/17/CE.

III. CONCLUSIONE

- (71) L'Autorità ritiene che le seguenti attività in Norvegia e in particolare sulla piattaforma continentale norvegese siano direttamente esposte alla concorrenza ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE:
- (a) prospezione di petrolio greggio e gas naturale;
 - (b) produzione di petrolio greggio e
 - (c) produzione di gas naturale.
- (72) Dato che la condizione della libera accessibilità del mercato può considerarsi rispettata, la direttiva 2004/17/CE non si applicherà nel caso in cui gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati a consentire la prestazione dei servizi di cui ai punti (a), (b) e (c) dei considerando 2 e 71 della presente decisione in Norvegia e in particolare sulla piattaforma continentale norvegese.
- (73) La presente decisione si basa sulla situazione giuridica e di fatto di marzo 2013, quale risultante dalle informazioni trasmesse dal governo norvegese. Essa può essere rivista, qualora cambiamenti significativi della situazione giuridica o di fatto comportino il non rispetto delle condizioni di applicabilità di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'atto di cui al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce le procedure per l'aggiudicazione degli appalti nel settore dei servizi pubblici (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione dei seguenti servizi in Norvegia e in particolare sulla piattaforma continentale norvegese:

- (a) prospezione di petrolio greggio e gas naturale;
- (b) produzione di petrolio greggio e
- (c) produzione di gas naturale.

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2013

Per l'Autorità di vigilanza EFTA,

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membro del Collegio

Markus SCHNEIDER
Direttore ff.

AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1° luglio 2013 solo l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* per circostanze impreviste o eccezionali, l'edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.

AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1° luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT